

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Indice:

1. IL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E L' OGGETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	pag. 1
1.1 Introduzione al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	pag. 1
1.2 Funzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	pag. 2
1.3 Formazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	pag. 3
1.4 Elementi fondamentali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	pag. 4
1.5 Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	pag. 4
2. PROCESSI SENSIBILI	pag. 5
3. ASSETTO DELL'ENTE E DESTINATARI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	pag. 8
3.1 Organizzazione del Nuovo IMAIE	pag. 8
3.2 Organi del Nuovo IMAIE	pag. 11
3.3 Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Nuovo IMAIE.....	pag. 16
3.4 Patrimonio del Nuovo IMAIE.....	pag. 16
3.5 Modalità e criteri per la determinazione e l'erogazione dei compensi	pag. 16
3.6 Dipartimenti e Uffici del Nuovo IMAIE	pag. 21
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	pag. 24
4.1 Costituzione dell'Organismo di Vigilanza e Controllo	pag. 24
4.2 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza e Controllo – Requisiti per la nomina dei membri che lo compongono – Composizione, nomina, durata – motivi di ineleggibilità, decadenza e revoca.....	pag. 25
4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	pag. 26
4.4 Attività di riferimento	pag. 27
4.5 Obblighi di informazione – flussi di informazione.....	pag. 28
4.6 Verifiche sull'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	pag. 29
5. DIVULGAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	pag. 29
5.1 Informazioni generali.....	pag. 29
5.2 Informazioni ai componenti degli organi	pag. 29
5.3 Informazioni ai dipendenti.....	pag. 29
5.4 Informazioni ai collaboratori.....	pag. 30
5.5 Informazioni alle figure apicali e ai preposti.....	pag. 30
6. SISTEMA DISCIPLINARE	pag. 30
6.1 Oggetto del sistema disciplinare	pag. 30
6.2 Provvedimenti relativi ai dipendenti	pag. 30
6.3 Provvedimenti relativi ai collaboratori	pag. 31
6.4 Provvedimenti relativi ai membri degli organi	pag. 31

1 – IL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E L' OGGETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

1.1 Introduzione al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 (cfr. Allegato A), reca le disposizioni normative concernenti la **“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica”**. Il provvedimento è stato emanato in base a quanto previsto dagli artt. 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa – riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale - delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti, anche privi di personalità giuridica che non svolgano funzioni di rilievo costituzionale.

Con l'entrata in vigore di tale Decreto Legislativo è stato, pertanto, introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di **“responsabilità amministrativa”** degli enti, discendente dalla **“commissione in loro vantaggio o nel loro interesse** dei reati espressamente previsti nel Decreto medesimo.

Prima dell'entrata in vigore di tale normativa l'applicazione del principio della **“personalità della responsabilità penale”** impediva, di fatto, l'irrogazione di sanzioni a carico delle persone giuridiche (o delle associazioni anche se non dotate della personalità giuridica), nel caso in cui gli amministratori o i dipendenti delle stesse si rendessero responsabili di illeciti penalmente rilevanti, anche se commessi nel prevalente o esclusivo interesse dell'ente.

Con l'introduzione del D. Lgs. n. 231/2001, è stato, invece, previsto che di tali illeciti risponda anche l'ente stesso, in capo al quale viene a sorgere una responsabilità del tutto autonoma che si aggiunge, senza eliminarla, a quella delle persone fisiche, autrici materiali dei reati.

* * *

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001, il Nuovo IMAIE Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, nella sua qualità di Associazione riconosciuta senza scopo di lucro, può essere ritenuto responsabile per taluni reati o illeciti amministrativi commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, rispettivamente da:

- a) soggetti in posizione formale apicale, vale a dire da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Nuovo IMAIE o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) soggetti in posizione di fatto apicale, vale a dire da persone fisiche che esercitano anche di fatto, senza formale investitura, la gestione e il controllo del Nuovo IMAIE;
- c) soggetti direttamente sotto-ordinati alle posizioni di vertice, vale a dire da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Qualora l'autore materiale dell'illecito rientri tra i **soggetti apicali** di cui alle lettere a) e b) che precedono, è stabilita una **presunzione di responsabilità** dell'ente, in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'ente.

La presunzione di responsabilità in capo all'ente non è prevista, invece, nel caso in cui l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti di cui alla lettera c) che precede.

In tal caso, la responsabilità dell'ente sussiste solo se venga accertato che la commissione del fatto illecito sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Per quanto attiene alle **sanzioni comminabili all'ente**, esse sono sia di tipo **pecuniario** sia di tipo **interdittivo** (quali la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di trattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare bene o servizi etc.).

Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre, ogni qual volta l'ente commetta uno degli illeciti previsti nel D. Lgs. 231/2001. Le sanzioni interdittive, invece, possono essere applicate solo se specificatamente ed espressamente previste nel D. Lgs. 231/2001 in relazione a determinati illeciti.

Con riferimento alle diverse tipologie dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D. Lgs. 231/2001, si rinvia, infine, all'Allegato "B" al presente modello.

1.2 Funzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Scopo del presente modello organizzativo è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di **prevenzione**, di **dissuasione** e di **controllo**, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e, se necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

A tal riguardo, l'art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di **esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente** di cui si è detto, qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, "*modelli di organizzazione e di gestione*" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) è stato costituito un "*Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*" con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne il periodico aggiornamento;
- c) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b) che precede".

In funzione di quanto sopra il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è costituito da e prevede:

- la descrizione dei reati individuati dal D. Lgs. n. 231/2001, in relazione alla realtà operativa del Nuovo IMAIE;
- l'elenco dei processi e degli eventi rientranti nella casistica prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 e considerati rilevanti per il Nuovo IMAIE;

- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tale tipologia di illeciti;
- l'indicazione delle procedure organizzative specifiche e degli elementi di controllo identificati e resi esecutivi dall'ente al fine di prevenire o limitare le situazioni a rischio di reato connesse a tali eventi e processi;
- la nomina dell'Organismo di Vigilanza e Controllo, e la previsione delle competenze dello stesso per garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari;
- l'introduzione di un sistema sanzionatorio adottato per la violazione delle regole e delle procedure previste dal modello;
- l'introduzione di modalità di informazione e formazione rispetto ai contenuti del Modello;
- la previsione di processi di adeguamento del Modello, nonché della sua idoneità agli scopi prefissati.

Il presente Modello Organizzativo si propone, pertanto, la finalità di condurre a determinare nel potenziale autore del reato la consapevolezza di commettere un illecito, la cui commissione è deprecata e contraria agli interessi del Nuovo IMAIE, anche quando apparentemente l'Istituto potrebbe trarne un vantaggio; inoltre, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, devono consentire alla stessa di prevenire il reato o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.

Sono, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente Modello le "Procedure Formali", il "Codice Etico" applicato dal Nuovo IMAIE ed i "Regolamenti" richiamati nell'Allegato "B" al Modello, nonché quelli che saranno in futuro adottati dagli Organi Amministrativi del Nuovo IMAIE.

1.3 Formazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 231/2001, il Nuovo IMAIE ha avviato una serie di attività, al fine di predisporre il presente Modello Organizzativo, come previsto dal Decreto Legislativo stesso.

Le attività svolte sono state le seguenti:

- mappatura dei rischi e identificazione delle attività sensibili: è stata effettuata un'indagine sulla complessiva organizzazione dell'ente, analizzando la documentazione disponibile e mantenendo una serie di contatti personali con le figure-chiave nell'ambito della struttura del Nuovo IMAIE, per individuare le attività potenzialmente in grado di ingenerare rischi in ordine all'eventuale commissione dei reati o illeciti; per ciascuna attività sensibile individuata sono state verificate le modalità di gestione approntate e il sistema di controllo in essere;
- individuazione degli interventi di miglioramento e predisposizione del modello: sulla base della situazione rilevata e degli scopi del D. Lgs. n. 231/2001 si sono individuate le possibili azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello di organizzazione;
- si è, quindi, proceduto alla definizione di un elenco degli interventi ed alla parallela stesura del presente modello organizzativo.

1.4 Elementi fondamentali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Nella redazione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo interno esistenti e già operanti, in quanto strumenti di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili, nonché del sistema delle deleghe e delle responsabilità in vigore.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni, anche in relazione ai reati da prevenire, il Nuovo IMAIE ha identificato:

1. le norme statutarie;
2. il regolamento per le iscrizioni degli artisti interpreti esecutori;
3. il regolamento per la determinazione e l'erogazione dei compensi agli artisti aventi diritto;
4. il regolamento elettorale per la costituzione degli organi collegiali;
5. il regolamento per la gestione dei fondi ex articolo 7 L. 93/92;
6. i regolamenti amministrativi e le procedure in vigore;
7. il regolamento interno per il personale dipendente;
8. il codice etico già approvato e allegato al presente modello;
9. i codici adottati in relazione alla vigente normativa (privacy, sicurezza luoghi di lavoro, codici di condotta, ordini di servizio ecc.);
10. il sistema sanzionatorio regolato dalla legislazione vigente e dai sopraccitati regolamenti;
11. la legislazione italiana.

Sono state, inoltre, tenute presenti le prescrizioni indicate dal D. Lgs. n. 231/2001, quali:

- l'attribuzione, ad un Organismo di Vigilanza e Controllo, del compito di far attuare efficacemente il Modello Organizzativo anche tramite il monitoraggio dei comportamenti del personale e il diritto a ricevere informazioni sulle attività sensibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del modello con eventuale successivo aggiornamento;
- la sensibilizzazione e la diffusione all'interno del Nuovo IMAIE delle regole e delle procedure stabilite.

Il Modello Organizzativo si ispira altresì ai principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, quali:

- la verificabilità, l'istruttoria, la tracciabilità, la coerenza e la congruenza di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- l'assegnazione di poteri di autorizzazione coerenti con le responsabilità in essere;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza e Controllo delle informazioni rilevanti.

1.5 Adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Il Nuovo IMAIE ha deciso di dotarsi del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, facendolo adottare da parte del Consiglio di

Amministrazione e di procedere, contestualmente, alla costituzione dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Il Modello Organizzativo è, per legge, un «atto di emanazione dell'organo dirigente», sicché le successive modifiche di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, intendendosi per «sostanziali» quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicassero un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel presente modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio. Le altre modifiche, diverse da quelle sostanziali, potranno essere apportate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, comunicate al Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione e da questo approvate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

* * *

2) PROCESSI SENSIBILI

L'analisi della realtà, delle funzioni e del funzionamento del Nuovo IMAIE, effettuata al fine di definire le aree di rischio rilevanti, ha consentito di identificare i seguenti «processi sensibili», articolati in sezioni omogenee per contenuti.

I

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati nei rapporti con la pubblica amministrazione

1. rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
2. gestione e liquidazione di infortuni sul lavoro e prestazioni previdenziali;
3. acquisti di beni o servizi, consulenze e sponsorizzazioni;
4. selezione e assunzione del personale;
5. ottenimento e utilizzo di contributi e finanziamenti;
6. erogazione di contributi promozionali;
7. collegamenti telematici o trasmissione di dati;
8. edilizia e gestione del patrimonio.

II

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati contro la personalità dell'individuo e contro la persona

1. selezione e assunzione del personale;
2. utilizzo di collegamenti telematici;
3. utilizzo di apparecchiature audiovisive;
4. contatti con minorenni, anziani, portatori di handicap fisici e sociali;
5. gestione della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro;
6. trattamento dei dati personali;
7. somministrazione di beni e servizi.



III

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati societari

1. rapporti con la pubblica amministrazione;
2. redazione dei bilanci e degli altri documenti contabili;
3. comunicazioni ai soci;
4. comunicazioni ai terzi;
5. comunicazioni ai creditori;
6. comunicazioni tra organi sociali;
7. riunioni degli organi sociali;
8. gestione di titoli di credito;
9. partecipazione alle assemblee;
10. rapporti con le autorità di vigilanza.

IV

Processi ed eventi sensibili rispetto agli abusi di mercato

1. comunicazioni al pubblico.

V

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

1. acquisti di beni o servizi;
2. redazione di atti assoggettati all'imposta di bollo;
3. preparazione e spedizione di corrispondenza a mezzo del servizio postale;
4. operazioni di cassa.

VI

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati contro la vita e l'incolumità individuale

1. sicurezza sui luoghi di lavoro.

VII

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati contro il patrimonio

1. gestione del patrimonio;
2. acquisti di beni o servizi.

VIII

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati informatici

1. tutte le attività che implicano l'utilizzazione di sistemi informatici.

IX

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati di abusi di mercato

1. abuso di informazioni privilegiate;
2. manipolazione del mercato.

X

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati transnazionali

1. associazione per delinquere anche di tipo mafioso;
2. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
3. traffico di migranti.

XI

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti contro l'industria e il commercio

1. tutte le attività connesse all'industria e al commercio (vendita, fabbricazione, ecc.).

XII

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. diffusione illecita di opere dell'ingegno;
2. duplicazione di programmi non autorizzata;
3. duplicazione, riproduzione, diffusione, vendita non autorizzata di opere dell'ingegno;
4. produzione e vendita, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive.

XIII

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti di criminalità organizzata

1. associazione per delinquere anche di tipo mafioso;
2. sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
3. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

XIII

Processi ed eventi sensibili rispetto alle dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Non sono stati considerati rilevanti per il Nuovo IMAIE, in quanto solo astrattamente ipotizzabili, e quindi sono stati tralasciati, il reato di falso nummario, il reato di mutilazione degli organi genitali femminili, nonché i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

3)- ASSETTO DELL'ENTE E DESTINATARI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Organizzazione del Nuovo IMAIE

3.1.1 Attività

Il Nuovo IMAIE è una Associazione tra artisti, interpreti o esecutori i quali:

- a) nell'esercizio della propria attività professionale effettuano registrazioni audiovisive e fonografiche delle loro prestazioni, dalle quali derivano ad essi diritti in base alle leggi italiane, alle convenzioni internazionali e ad accordi sindacali;
- b) vogliono essere tutelati dagli effetti indotti sull'occupazione dal diffondersi dell'uso delle registrazioni audiovisive e fonografiche.

3.1.2 Costituzione

Il Nuovo IMAIE è stato costituito in data 12 luglio 2010 dagli artisti interpreti esecutori nelle persone di Pasquale Zagaria (in arte Lino Banfi), Vincenzo Purcaro De Caro (in arte Enzo De Caro), Andrea Roncato, Edoardo Siravo, Luca Zingaretti, Luis Enrique Bacalov, Claudio Baglioni, Massimo Di Cataldo, Marco Masini con atto a rogito del Notaio dr. Susanna Operamolla, Repertorio n. 15025 Raccolta n. 4480, ed è stato riconosciuto con Legge n. 100 del 29 giugno 2010; è stato eretto ente morale con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, al n. 862/2012.

Il Nuovo IMAIE è soggetto alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, e che riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto connesso.

Lo statuto del Nuovo IMAIE, in base alla legge n. 100/10, è stato approvato dagli organi vigilanti – Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero

del Lavoro e delle politiche sociali il 29 settembre 2010 con nota pari data prot. 0017752-29/09/2010.

Il regolamento di iscrizione del Nuovo IMAIE, in base alla legge n. 100/10, è stato approvato dagli organi vigilanti – Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il 2 novembre 2011 con nota del 2 novembre 2011 prot. 0015854 P-4.14.21.

Il regolamento di ripartizione del Nuovo IMAIE, in base alla legge n. 100/10, è stato approvato dagli organi vigilanti – Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il 2 novembre 2011 con nota del 2 novembre 2011 prot. 0015854 P-4.14.21.

3.1.3 Scopi

Il Nuovo IMAIE è un 'Associazione senza scopo di lucro e si propone di tutelare, di amministrare, di attuare (tenendo conto degli interessi generali dell'insieme degli artisti esecutori ed interpreti e dell'apporto delle Organizzazioni Sindacali rappresentative) i diritti degli artisti interpreti o esecutori derivanti dalla registrazione, dalla duplicazione, dalla diffusione e comunque dalla utilizzazione di dischi fonografici, nastri, fili, colonne sonore e qualunque altro supporto atto alla riproduzione (anche a fini pubblicitari) di suoni, voci immagini o allo sfruttamento a mezzo della radio-televisione, dei sistemi multimediali e di ogni altro sistema atto alla diffusione, riproduzione o proiezione di suoni ed immagini, delle loro prestazioni artistiche. Il Nuovo IMAIE si prefigge scopi mutualistici di natura assistenziale e di gestione di interessi comuni, nonché la ripartizione tra gli aventi diritto delle somme loro spettanti in base ai criteri derivanti dai regolamenti previsti ex art. 7 L. 100/10, dagli accordi con le Associazioni dell'Industria Fonografica e Videografica Italiana, nonché da quelli sottoscritti con gli enti utilizzatori e altre controparti riconosciute dalla contrattazione, dalle leggi italiane e dalle convenzioni internazionali.

Nell'ambito degli scopi definiti, il Nuovo IMAIE svolge attività di difesa e promozione degli interessi collettivi degli artisti, interpreti o esecutori, nonché un'azione permanente di tutela dei loro diritti, derivanti dall'applicazione di leggi nazionali, norme contrattuali e convenzioni internazionali. La ripartizione delle somme tra gli aventi diritto avviene in base ai regolamenti approvati dagli organismi vigilanti, dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali.

Le somme per le quali non possono essere individuati gli aventi diritto, al pari di ogni altra somma che dovesse pervenire al Nuovo IMAIE nell'ambito della sua attività istituzionale, sono destinate ad attività di studio e ricerca, nonché per i fini di promozione, formazione e sostegno professionale degli artisti, interpreti o esecutori.

3.1.4 Attività di gestione

La realizzazione degli scopi del Nuovo IMAIE si perfeziona attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. incassare per conto degli artisti, interpreti ed esecutori i proventi ad essi dovuti in conseguenza delle registrazioni delle loro esecuzioni e delle relative riproduzioni e/o trasmissioni a distanza, nonché di ogni riutilizzo delle stesse con qualsiasi sistema di trasmissione del suono e delle immagini;
- b. provvedere con la periodicità, prevista nel Regolamento di ripartizione, alla distribuzione dei proventi maturati agli interessati, salvo casi di irreperibilità degli aventi diritto o di contestazioni comunque insorte nella titolarità o misura della somma;
- c. estendere ed applicare accordi con produttori di fonogrammi, enti radiofonici e televisivi pubblici e privati, con società, enti ed imprese comunque utilizzatrici, con ogni mezzo, delle esecuzioni e interpretazioni degli artisti, interpreti ed esecutori che non siano già fonte di diritti per costoro;
- d. perseguire con ogni mezzo ed in tutte le sedi nazionali ed internazionali il riconoscimento e l'estensione dei diritti derivanti dallo sfruttamento del fonogramma ed in genere dell'opera audiovisiva;
- e. sostenere con le necessarie azioni il riconoscimento di diritti per l'uso di apparecchi di riproduzione di suoni ed immagini;
- f. concludere accordi di reciprocità con associazioni o società estere e similari;
- g. far conoscere con ogni mezzo i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori, approfondendo lo studio dei mezzi di esercizio del diritto stesso e cooperando con tutte le autorità competenti che si occupano di tali diritti;
- h. svolgere opera di diffusione e di conoscenza della cultura musicale e cinematografica italiana, con riferimento agli artisti, interpreti ed esecutori italiani;
- i. promuovere la ricerca, lo studio e la conoscenza nel campo della produzione, della diffusione cosiddetta in genere del mercato musicale ed audiovisivo, per quanto attiene agli artisti, interpreti ed esecutori;
- j. adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dalla legge.

La rappresentatività è estesa anche ad appelli e petizioni per l'interesse e la difesa della categoria.

3.1.5 Soci ordinari del Nuovo IMAIE

Possono essere iscritti al Nuovo IMAIE gli artisti interpreti od esecutori che abbiano interpretato o eseguito opere fissate su fonogramma ovvero abbiano preso parte ad opere cinematografiche ed assimilate, poste in commercio e comunque pubblicamente divulgate; fermo restando che con il termine artisti interpreti od esecutori devono intendersi quegli artisti che abbiano svolto le attività indicate nel comma 1 dell'art. 80 e che rientrino nella definizione di cui all'art. 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Gli Associati verranno distinti in:

- a) semplici artisti aventi diritto;
- b) artisti aventi diritto professionisti.

I criteri in base ai quali i singoli associati verranno qualificati quali semplici artisti aventi diritto ed artisti aventi diritto professionisti verranno assunti con il Regolamento di Iscrizione.

I semplici artisti aventi diritto e gli artisti aventi diritto professionisti avranno identici diritti a partecipare alla vita democratica dell'Istituto. Il Regolamento

Elettorale tuttavia attribuirà agli artisti aventi diritto professionisti un voto cosiddetto “pesante”, per tale intendendo un voto con un valore superiore a quello dei semplici artisti aventi diritto, fatto salvo per la prima tornata elettorale in vista della quale tutti gli artisti interpreti esecutori hanno lo stesso peso.

Al momento della richiesta di iscrizione, gli associati dovranno offrire agli uffici del Nuovo IMAIE la documentazione necessaria e comunque richiesta dall’Istituto per l’attribuzione della qualifica di semplice artista avente diritto o di artista avente diritto professionista.

Contro il mancato accoglimento della domanda di associato ovvero contro il provvedimento di attribuzione al richiedente della qualifica di “semplice artista avente diritto” il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data del ricevimento della relativa comunicazione.

I criteri e le modalità di iscrizione sono specificate nel Regolamento di iscrizione e nella relativa modulistica approvata dagli organi vigilanti.

1) La qualità di associato, ai fini della vita associativa, si perde:

a) per recesso comunicato con lettera raccomandata per la fine dell'anno solare: il preavviso deve essere di tre mesi. Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo a quello della comunicazione. Fino a tale data l'associato resta impegnato dalle norme statutarie e dalle decisioni delle eventuali Assemblee.

b) per esclusione, la quale può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'associato che non esegua le obbligazioni statutarie o non risponda più alle condizioni richieste per l'appartenenza all'Istituto. Contro l'esclusione, l'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data del ricevimento della relativa comunicazione.

1) La perdita della qualità di associato non comporta la perdita del diritto alla attribuzione delle somme maturate o maturande.

2) L'associato sottoposto ad indagini dalla magistratura ovvero rinviato a giudizio in relazione a fatti commessi in danno di IMAIE o del Nuovo IMAIE è sospeso e, dunque, non potrà partecipare in alcun modo alla vita associativa del Nuovo IMAIE, sino a sentenza di assoluzione.

3.2 Organi del Nuovo IMAIE

3.2.1 Sono organi del Nuovo IMAIE:

- l'Assemblea dei delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Audio;
- il Comitato Video;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli organi suddetti restano in carica per un quadriennio dalla loro elezione e/o nomina e prorogano la loro attività fino al loro rinnovo.

i. Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei Delegati (di seguito "Assemblea") è costituita da 40 (quaranta) componenti di cui 20 (venti) appartenenti all'Area Musicale e 20 (venti) appartenenti all'Area Audiovisiva.

L'Assemblea è eletta dagli associati al Nuovo IMAIE secondo le modalità e le procedure indicate nel Regolamento Elettorale. L'Assemblea rimane in carica 4 (quattro) anni dalla data di insediamento. Il rinnovo avviene con le modalità previste dal Regolamento Elettorale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Nuovo IMAIE. In assenza del Presidente essa è presieduta dal delegato anagraficamente più anziano. I compiti di Segretario vengono svolti da un dipendente del Nuovo IMAIE, indicato dal Direttore Generale. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e/o straordinaria. L'assemblea, in seduta ordinaria: discute e approva le linee programmatiche del Nuovo IMAIE, approva i bilanci annuali preventivo e consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno, elegge, al proprio interno, i 7 componenti del Comitato Audio ed i 7 componenti del Comitato Video, elegge 2 componenti effettivi e i 2 supplenti del Collegio dei Revisori, elegge i 3 componenti del Collegio dei Probiviri, elegge il Presidente onorario del Nuovo IMAIE, delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i compensi dei revisori, dei probiviri, dei Comitati Audio e Video, dei Consiglieri di Amministrazione e del Presidente onorario, delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, approva la nomina del Presidente scelto e designato dal C.d.A.. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera su proposte di modifica statutarie o sullo scioglimento dell'Istituto, con, rispettivamente, la maggioranza dei 2/3 e con il voto unanime.

Le modalità di convocazione e funzionamento dell'Assemblea sono regolate dallo statuto agli artt. 13, 14, 15, 16 e 17.

ii. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è composto da 5 membri così ripartiti:

- a) 2 componenti del Comitato Audio che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella elezione dei componenti del Comitato stesso da parte della Assemblea dei delegati;
- b) 2 componenti del Comitato Video che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella elezione dei componenti del Comitato stesso da parte della Assemblea dei delegati;
- c) dal Presidente nominato dai suddetti quattro componenti.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) scegliere e designare il Presidente. La scelta e designazione avverrà dai quattro componenti artisti del Consiglio;
- b) nominare il Direttore Generale;
- c) curare l'esecuzione delle norme contenute nello Statuto e delle deliberazioni della Assemblea dei Delegati;
- d) provvedere a quanto occorra per il funzionamento e l'amministrazione dell'Istituto stabilendo gli organici, ed elaborando gli opportuni regolamenti interni, tra i quali quelli di cui all'art. 32; provvedere alla elaborazione dei Regolamenti Elettorali, del Regolamento dell'art. 7 della

legge 93/92, del Regolamento di Iscrizione prima dell'invio degli stessi, per la approvazione, al Ministero per il Beni e le attività culturali, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- e) sottoporre le modifiche dello Statuto, alla approvazione dell'Assemblea dei delegati, e, in seguito all'invio, per l'approvazione al Ministero per il Beni e le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- f) proporre l'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati;
- g) deliberare i criteri di ripartizione e il regolamento dell'art. 7 legge 93 del 1992 così come adottati dai Comitati Audio e Video, salvo l'ipotesi in cui essi violino la legge o lo Statuto e provvedere ad inviare gli stessi per l'approvazione, al Ministero per il Beni e le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- h) deliberare l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente dell'Istituto fissandone il trattamento economico;
- i) conferire e revocare incarichi e deliberare la stipula di accordi e intese per il conseguimento dei fini sociali;
- j) deliberare le proposte da sottoporre all'Assemblea dei Delegati relativamente a quanto previsto all'art. 12, comma g).
- k) istituire uffici, comitati, incaricati di zona e altri organi rappresentativi;
- l) amministrare il patrimonio sociale compiendo atti di ordinaria e straordinaria disposizione;
- m) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei delegati.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a uno o più consiglieri, in specie per la gestione e la rappresentanza di eventuali Comitati. Può altresì dare facoltà al Presidente di farsi sostituire da altra persona per lo svolgimento di particolari affari mediante rilascio di procura speciale.

Ferma la rappresentanza legale quale attributo istituzionale del Presidente, il Consiglio potrà disciplinare l'uso della firma per affari di normale amministrazione, con appositi regolamenti interni.

Le modalità di convocazione e funzionamento del C.d.A. sono regolate dallo statuto all'art. 21.

iii Presidente del Nuovo IMAIE

Il Presidente è individuato e designato dai componenti il C.d.A. eletti dall'Assemblea, sottoposto alla approvazione della Assemblea e scelto tra professionisti competenti e di comprovata esperienza nel settore dello spettacolo e di gestione manageriale, con contratto a termine della durata degli organi. Egli, a tutti gli effetti, ha la rappresentanza dell'Istituto e la firma sociale, è autorizzato a riscuotere sulla base delle procedure previste dal Regolamento Amministrativo, di cui all'art. 32, da Pubbliche Amministrazioni, da banche e da privati, pagamenti qualunque ne sia l'ammontare, rilasciandone liberatoria quietanza.

Spetta al Presidente:

- 1) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- 2) rendere conto al Consiglio di Amministrazione di tutti i provvedimenti presi;

- 3) far rispettare le norme statutarie;
- 4) provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei delegati di propria iniziativa o su richiesta motivata in sede ordinaria di almeno due componenti del C.d.A. o otto componenti della Assemblea dei delegati e in sede straordinaria ricorrendo i presupposti di cui all'art. 14, n. 5;
- 5) negoziare, con i soggetti interessati, gli accordi di cui alle lettere da a) a c) dell'art. 5;
- 6) proporre al C.d.A., eventuali modifiche allo Statuto ed ai regolamenti, prima della loro approvazione da parte della Assemblea dei Delegati e, in seguito, del Ministero per il Beni e le attività culturali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 7) assumere quelle decisioni e quelle iniziative che, conformemente alla legge, allo Statuto, ai Regolamenti, siano di beneficio degli associati e della categoria degli artisti interpreti ed esecutori;
- 8) attuare i deliberati del Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Nuovo IMAIE;
- 9) svolgere le funzioni di rappresentanza nei confronti delle istituzioni nazionali ed internazionali;
- 10) intrattenere le attività negoziali con i soggetti di volta in volta individuati;
- 11) provvedere all'organizzazione di incontri periodici di carattere informativo con gli associati;
- 12) garantire che l'attività del Nuovo IMAIE sia improntata a criteri di trasparenza ed efficienza;
- 13) assumere quei provvedimenti urgenti nell'interesse dell'Istituto, anche se relativi a decisione di pertinenza del C.d.A., ma con onere di ratifica da parte dello stesso C.d.A., nella prima seduta utile successiva al provvedimento;
- 14) inviare al Ministero per il Beni e le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, su richiesta di questi, rendiconti o chiarimenti sulla attività di gestione del Nuovo IMAIE.

iv Comitati Audio e Video

I Componenti del Comitato Audio e Video sono eletti dall'Assemblea dei Delegati conformemente allo Statuto e durano in carica 4 anni. I due Comitati, ciascuno nell'ambito del proprio settore, propongono al C.d.A i criteri di ripartizione dei compensi agli artisti aventi diritto incassati dal Nuovo IMAIE e il Regolamento Attuativo dell'art. 7 della legge n. 93 del 1992. Devono concordare con il Presidente le proposte negoziali relative alle modalità di incasso da parte degli utilizzatori dei compensi degli artisti ed ogni attività del proprio settore di competenza. I due Comitati sono presieduti dal Presidente che non ha diritto di voto. I due Comitati, non appena insediati, adottano un Regolamento di Funzionamento del Comitato stesso, che dovrà prevedere le modalità di convocazione e quali delibere debbano essere adottate con la maggioranza semplice dei presenti ovvero con quella qualificata. Di volta in volta a secondo della necessità, sentito il Presidente e di intesa con questi, si avvalgono della consulenza di professionisti per la stesura dei criteri di ripartizione e del Regolamento Attuativo dell'art. 7 della legge n. 93 del 1992.

v Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti. Ai sensi dell'art. 7 legge 100 del 2010 il presidente del Collegio è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano un componente ciascuno. Due membri effettivi sono inoltre nominati dalla Assemblea dei Delegati, che elegge altresì due membri supplenti. L'Assemblea dei Delegati elegge, a maggioranza semplice e con una preferenza per ogni delegato, i due membri effettivi e, in una seconda votazione, i due supplenti. I Revisori eletti dall'Assemblea dei delegati durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati solo per un altro mandato. Il Collegio dei Revisori ha i poteri ed i doveri previsti dal Codice Civile, in particolare dall'art. 2403 e segg. e funzionerà a norma di legge e di regolamento.

vi Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea dei delegati tra gli associati non appartenenti ad altri organi del Nuovo IMAIE. Essi durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio è eletto al suo interno e deve essere professionista di chiara fama ed esperto nel diritto dello spettacolo. L'assemblea dei Delegati elegge il Collegio dei Proviviri con le seguenti modalità:

- a) nel caso di non più di tre candidati, l'Assemblea elegge il collegio, nel suo insieme, con un'unica votazione, a maggioranza semplice, con un'unica preferenza per ogni delegato;
- b) nel caso di un numero di candidati superiore a tre, vengono eletti i tre candidati col maggior numero di preferenze, fermo restando l'unica preferenza per ogni delegato.

I Proviviri deliberano secondo le norme sull'arbitrato limitatamente alle controversie insorte tra associati o tra questi ultimi e l'Istituto, pronunciando secondo equità, previo tentativo di conciliazione.

Contro i provvedimenti di esclusione di associato pronunciati dall'Istituto o di attribuzione della qualifica di "semplice artista avente diritto", l'associato ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Proviviri entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.

vii Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con contratto a termine, per la durata del Consiglio e potrà essere rinnovato al raggiungimento di obiettivi previsti nel contratto stesso. E' responsabile verso il Consiglio di Amministrazione dell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione stesso. In particolare, il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, si occupa della gestione organizzativa e amministrativa del Nuovo IMAIE, della gestione contabile e patrimoniale e della redazione del bilancio di esercizio, della gestione del personale e, per quanto di sua competenza, del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Istituto secondo quanto previsto in

materia di responsabilità dei dirigenti dal Codice Civile. Il Direttore Generale attua le delibere del Consiglio di Amministrazione riguardanti la gestione amministrativa ed interna dell'Istituto. Assiste ai Consigli di Amministrazione senza diritto di voto e, ove necessario, relaziona il Consiglio sull'Ordine del Giorno. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati per relazionare sui punti all'o.d.g. in merito alle proprie competenze. Presenta al Consiglio di Amministrazione relazioni periodiche sull'attività svolta e su proposte di programmi futuri. Ha la direzione esecutiva nonché il ruolo di coordinatore e supervisore di tutte le aree operative tecnico/amministrative dell'Istituto. Se richiesto, affianca il Presidente a incontri e/o a trattative di interesse per l'attività dell'Istituto. E' responsabile del personale in forza all'Istituto con ogni qualifica e con qualsiasi natura giuridica di rapporto di lavoro; ne stabilisce gli incarichi e le mansioni secondo legge al contratto in vigore.

La discrezionalità di spesa, senza obbligo di delibera consigliare e in autonomia, è fissata da apposite delibere del Consiglio di Amministrazione.

3.3 Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Nuovo IMAIE

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è destinato a tutti coloro che operano per il Nuovo IMAIE, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega allo stesso ed, in particolare, a coloro che: (i) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo del Nuovo IMAIE; (ii) sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede.

3.4 Patrimonio del Nuovo IMAIE

Il patrimonio sociale del Nuovo IMAIE è costituito dalle eventuali quote di iscrizione e contributi sociali, dalla riserva ordinaria nella misura legale, dalle riserve straordinarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione e ratificate in sede di bilancio dall'Assemblea dei delegati, dai fondi speciali istituiti a scopo di mutualità ed inoltre da contributi, donazioni, lasciti ed ogni altra entrata straordinaria proveniente dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali, Enti pubblici e privati, nonché da privati, da proventi e interessi derivanti dalla gestione del patrimonio, dagli incassi ottenuti dagli eventuali servizi resi a terzi o ai propri associati.

Il Nuovo IMAIE può essere sciolto con il voto unanime della Assemblea dei delegati. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale, al netto degli accantonamenti individuali da restituirsi agli aventi diritto, sarà devoluto per finalità sociali.

3.5 Modalità e criteri per la determinazione e l'erogazione dei compensi

La determinazione e l'erogazione dei compensi agli artisti aventi diritto sono disciplinate da apposito Regolamento, approvato dai Ministeri vigilanti il 2 novembre 2011 con nota del 2 novembre 2011 prot. 0015854 P-4.14.21, che stabilisce quanto segue.

Premesse

Si considerano artisti interpreti esecutori in base alla legge sul diritto d'autore, gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico (comma 1 dell'art. 80 della legge 22 aprile 1941 n. 633). L'artista avente diritto è colui il quale sostiene nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario (art. 82 della legge 22 aprile 1941 n. 633).

Il produttore di fonogrammi è il soggetto (persona fisica o giuridica es. casa discografica) che realizza la prima fissazione di suoni provenienti da un'interpretazione o esecuzione ovvero il master contenente l'incisione di un'interpretazione musicale. Al produttore di fonogrammi, la L.d.A. riconosce dei diritti patrimoniali esclusivi – come i diritti di autorizzare la riproduzione, distribuzione, messa a disposizione online delle registrazioni - oltre al diritto all'equo compenso per la trasmissione e diffusione al pubblico dei fonogrammi.

L'utilizzatore è il soggetto (persona fisica o giuridica) che sfrutta o utilizza, in genere a fini commerciali, un'opera tutelata rendendola fruibile ai consumatori (ad esempio produttore di fonogrammi, emittente televisiva, distributori, negozi ecc).

Il Nuovo IMAIE ha l'obbligo di provvedere alla ripartizione dei compensi ex artt. 71 septies, 71 octies, 73, 73 bis, 80, 84, 180 bis L.d.A. spettanti agli artisti interpreti o esecutori, incassati dall'Istituto, con effetto a decorrere dal 14 luglio 2009.

Il Nuovo IMAIE incassa, dai produttori di fonogrammi, i compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori musicali per tutte le utilizzazioni (diffusione al pubblico) delle registrazioni fonografiche, alle quali abbiano preso parte, nella misura del 50% di quanto incassato dall'utilizzatore. L'Ente incassa, altresì, dagli utilizzatori (reti televisive, distributori, ecc.) i compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori del settore audiovisivo per tutte le utilizzazioni (diffusione al pubblico, distribuzione, noleggio). Le somme incassate da Nuovo IMAIE dagli utilizzatori e/o dai produttori di fonogrammi, decurtate all'origine di una quota percentuale da detrarre sui compensi versati agli aventi diritto, a copertura delle spese di gestione del Nuovo IMAIE, quantificata annualmente in sede di formulazione del bilancio di previsione sulla base dell'andamento dei costi di gestione e dell'eventuale avanzo dell'esercizio precedente, vengono attribuite a ciascuna opera.

Settore audiovisivo

Il Nuovo IMAIE, individuerà gli artisti interpreti aventi diritto a compenso sulla base della normativa vigente, secondo i seguenti criteri:

- a) è considerato interprete primario l'artista che interpreta un personaggio che sia protagonista dell'intreccio narrativo;
- b) è considerato interprete comprimario l'artista che interpreta un personaggio il cui apporto allo sviluppo dell'intreccio narrativo sia rilevante rispetto allo stesso o il cui ruolo sia, comunque, specificamente caratterizzato nel contesto narrativo.

Le opere utilizzate, complete dei dati relativi agli interpreti primari e comprimari individuati, sono pubblicate sul sito web e costituiscono il "Repertorio Video" del Nuovo IMAIE. Le opere sono catalogate, distintamente per titolo e con la indicazione, per ciascuna di esse, degli artisti interpreti primari e comprimari

(distintamente indicati), così come comunicati dagli utilizzatori agli uffici o da questi ultimi individuati, onde consentire agli artisti interpreti o esecutori interessati di segnalare la eventuale omissione della loro partecipazione come avente diritto, ovvero la qualifica (di primario o comprimario) non corrispondente al ruolo da esso effettivamente assolto e chiederne la correzione.

La distribuzione dei compensi incassati dagli utilizzatori agli artisti interpreti aventi diritto del settore audiovisivo sono attribuiti a ciascuna opera cinematografica o assimilata:

- a) per la diffusione televisiva (art. 84, n. 2 L.d.A.), in ragione dei seguenti parametri:
 1. canale di trasmissione;
 2. fascia oraria di diffusione;
 3. se prima diffusione o replica;
 4. se produzione della rete o eventuale acquisizione;
 5. categoria di produzione (film e miniserie, breve serialità, lunga serialità);
- b) per il noleggio, in ragione del numero di noleggi effettuato dei supporti riproducenti le opere e del prezzo degli stessi (art. 80, n. 2 lettera f) L.d.A.);
- c) per le ulteriori utilizzazioni, compatibilmente con la tipologia di utilizzo, in ragione degli incassi ottenuti dalla commercializzazione dell'opera (art. 84 n. 3 L.d.A.).

Al fine di garantire la certezza della erogazione dei compensi individuali degli aventi diritto, dagli importi ricavati sarà accantonato un importo destinato al Fondo di Garanzia Rischi di ripartizione secondo i seguenti criteri:

- accantonamento del 15% dell'importo maturato nell'anno, per le opere facenti parte del "Repertorio Video";
- accantonamento del 5% dell'importo maturato nell'anno, per le opere facenti parte del "Repertorio Video delle Opere Revisionate".

Gli accantonamenti saranno utilizzati per l'erogazione dei compensi arretrati in favore degli interpreti ammessi successivamente tra gli aventi diritto in seguito a variazione della classificazione degli interpreti di una opera cinematografica o assimilata; gli importi accantonati, al netto delle erogazioni effettuate, trascorso un periodo di 1095 giorni, verranno distribuiti tra gli aventi diritto delle opere che non siano state oggetto di variazione con riconoscimento dell'interesse legale sul periodo di accantonamento.

Il compenso attribuito ad una determinata opera sulla scorta dei dati forniti dagli utilizzatori, al netto dell'accantonamento in favore del Fondo di Garanzia Rischi, viene ripartito tra i singoli interpreti aventi diritto garantendo ai singoli primari una quota doppia di quella spettante ai singoli comprimari.

Nel caso di opera comunitaria, in cui l'interprete avente diritto sia stato doppiato, dal compenso risultante verrà accantonata una quota del 25% in favore del doppiatore; nel caso in cui il doppiaggio di un interprete sia stato effettuato da più doppiatori, la quota accantonata sarà divisa in parti uguali tra gli stessi.

Restano ad esclusivo beneficio dei doppiatori i compensi maturati per l'utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate prodotte in paesi non appartenenti all'Unione Europea e quelli maturati per opere cinematografiche ed assimilate di animazione.

Per ciò che concerne i compensi per copia privata video (ex art. 71 octies L.d.A.), salvo il vincolo di destinazione delle somme per attività e finalità di cui all'art. 7 comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, saranno ripartiti tra gli artisti interpreti aventi diritto ex artt. 80, 84 e 180 bis L.d.A. dell'anno di riferimento, in modo proporzionale a quanto da ciascuno di essi maturato ai sensi delle dette norme, sulla base dei rendiconti in possesso dell'Istituto e conformemente a quanto disciplinato dagli articoli da 1 a 7 del Regolamento di ripartizione.

Settore musicale

Il Nuovo IMAIE individuerà gli artisti esecutori aventi diritto a compenso sulla base della normativa vigente, secondo i seguenti criteri:

- a) è considerato esecutore primario l'artista, o il collettivo artistico, il cui nome è indicato sulla copertina del supporto che contiene il fonogramma, o che comunque è indicato come tale dal produttore di fonogrammi, anche eventualmente menzionato insieme ad altri artisti primari (featuring), fatte salve le verifiche ritenute opportune, sulla base del fonogramma o della partitura musicale;
- b) è considerato esecutore comprimario l'artista esecutore la cui partecipazione all'esecuzione dell'opera abbia rilevante valore artistico tanto da essere esplicitamente menzionato nei crediti inseriti nella confezione del supporto fonografico, o che comunque è indicato come tale dal produttore di fonogrammi fatte salve le verifiche ritenute opportune, sulla base del fonogramma o della partitura musicale;
- c) un complesso orchestrale o corale dotato di personalità giuridica è considerato interprete comprimario dei fonogrammi in cui la parte eseguita dall'orchestra non sia di mero accompagnamento ma sia parte principale della composizione (musica sinfonica ed orchestrale, musica lirica, colonne sonore, arrangiamenti orchestrali di musica leggera) per i quali il Direttore di Orchestra o Coro è considerato interprete primario; non sono aventi diritto a compenso i singoli componenti dei complessi orchestrali o corali la cui esecuzione è diretta da un Direttore di Orchestra o Coro; per i fonogrammi in cui la parte orchestrale riveste parte di mero accompagnamento al fianco di altre parti strumentali, il Direttore di Orchestra o Coro è considerato interprete comprimario, mentre il complesso orchestrale o corale non è considerato avente diritto;
- d) sono considerati interpreti primari i solisti dei complessi orchestrali o corali che eseguono le relative parti, anche sotto la conduzione di un Direttore di Orchestra, in fonogrammi il cui titolo ne richiami l'importanza nella composizione (composizioni per strumento solista ed orchestra); sono altresì considerati interpreti comprimari le prime parti dell'orchestra e il maestro del basso continuo al cembalo; inoltre per particolari tipologie di organico e/o composizione, in cui singoli componenti di un collettivo orchestrale o corale che abbiano reso la propria esecuzione sotto conduzione, abbiano sostenuto parti di specifico rilievo, sarà riconosciuto il ruolo di comprimario per effetto di specifica dichiarazione del produttore di fonogrammi o, in assenza, del Direttore di orchestra o coro. I componenti dei complessi di piccole e medie dimensioni che eseguono partiture senza raddoppi di parte e senza conduzione, sono considerati tutti primari; nel caso in cui uno dei componenti sia specificamente indicato come Maestro Concertatore (o indicazioni affini), tale componente è considerato primario, mentre gli altri componenti sono considerati comprimari; tale criterio si applica anche ai gruppi musicali in cui

sia esplicitato nel nome del gruppo il ruolo di leadership di un solista. Nel caso di orchestra da camera senza direttore, il maestro concertatore (primo violino di spalla) è considerato artista primario, mentre i restanti componenti sono considerati comprimari;

- e) sono ritenuti interpreti primari dei fonogrammi che riproducono opere liriche i cantanti che interpretano i ruoli protagonisti, mentre sono considerati comprimari i cantanti che interpretano i ruoli minori ed il Coro, secondo i criteri descritti sotto la lettera b).

Le opere utilizzate, complete dei dati relativi agli interpreti primari e comprimari individuati, sono pubblicate sul sito web e costituiscono il “Repertorio Audio” del Nuovo IMAIE. Nel repertorio vengono catalogati i fonogrammi, distintamente per produttore, titolo e autore e con la indicazione, per ciascuno di essi, degli artisti interpreti primari e comprimari (distintamente indicati), così come comunicati dai produttori di fonogrammi agli uffici o da questi ultimi individuati, onde consentire agli artisti interpreti o esecutori interessati di segnalare la eventuale omissione della loro partecipazione come aventi diritto, ovvero la qualifica (di primario o comprimario) non corrispondente al ruolo da essi effettivamente assolto e chiederne la correzione.

La ripartizione degli importi corrisposti dai produttori di fonogrammi (o loro mandatarie) per anno di esercizio verrà effettuata sulla base della documentazione fornita, concordata con i produttori di fonogrammi stessi (o loro mandatarie) e formalizzata negli accordi tra essi e il Nuovo IMAIE; tale documentazione dovrà ove possibile rispecchiare l’effettiva utilizzazione dei fonogrammi da parte degli utilizzatori, secondo quanto rendicontato dagli stessi ai produttori di fonogrammi (o loro mandatarie); tale ripartizione produrrà l’importo maturato per un singolo fonogramma rispetto al periodo rendicontato da un determinato produttore o mandatario.

I compensi verranno attribuiti a ciascun fonogramma:

- a) laddove siano disponibili rendiconti analitici di utilizzo per la diffusione radiofonica e televisiva, in ragione del numero e della durata dei passaggi tenuto conto di quanto versato da ciascun utilizzatore al produttore ai sensi dei d.p.c.m. 1 settembre 1975 e 15 luglio 1976;
- b) per le ulteriori utilizzazioni o laddove non siano disponibili rendiconti analitici di utilizzo per la diffusione radiofonica e televisiva, sulla base dei dati di ripartizione della copia privata audio per l’anno di competenza (DRF SIAE).

Al fine di garantire la certezza della erogazione dei compensi individuali degli aventi diritto, dagli importi ricavati sarà accantonato un importo destinato al Fondo di Garanzia Rischi di ripartizione secondo i seguenti criteri:

- a) accantonamento del 50% per i fonogrammi facenti parte del “Repertorio Audio”;
- b) accantonamento del 30% per i fonogrammi facenti parte del “Repertorio Audio dei Fonogrammi Revisionati”;
- c) accantonamento del 5% per i fonogrammi facenti parte del “Repertorio Audio dei Fonogrammi Revisionati” in relazione ai quali sia stata redatta la classificazione degli esecutori aventi diritto sulla base della copia acquisita del fonogramma completo di credits.

Gli accantonamenti saranno utilizzati per l'erogazione dei compensi arretrati in favore degli esecutori ammessi successivamente tra gli aventi diritto in seguito a revisione o contestazione della classificazione degli esecutori di un fonogramma; gli importi accantonati, al netto delle erogazioni effettuate, trascorso il periodo di 1095 giorni, verranno ridistribuiti tra gli aventi diritto dei fonogrammi che non siano stati oggetto di revisione con riconoscimento dell'interesse legale sul periodo di accantonamento.

Il singolo importo maturato per lo sfruttamento di un determinato fonogramma per un determinato periodo quale corrisposto da un determinato produttore o mandatario, al netto dell'accantonamento in favore del Fondo di Garanzia Rischi, viene infine ripartito tra i singoli aventi diritto, garantendo ai singoli interpreti primari una quota doppia di quella garantita ai singoli interpreti comprimari, considerando a tal fine i componenti dei complessi musicali aventi diritto quali singoli interpreti primari.

Nel caso in cui la somma dei compensi calcolati per gli interpreti comprimari sia superiore al 50% del compenso maturato per il fonogramma, tale importo sarà suddiviso per il 50% tra tutti gli interpreti primari (considerando a tal fine i componenti dei complessi musicali aventi diritto quali singoli esecutori primari) e per il 50% tra tutti gli interpreti comprimari.

Per ciò che concerne i compensi per copia privata audio (art. 71 septies L.d.A.), sono ripartiti tra gli artisti esecutori aventi diritto, sulla base dei dati DRF forniti dalla S.I.A.E., conformemente a quanto disciplinato dagli articoli da 8 a 13 del Regolamento di Ripartizione, proporzionatamente ai dati delle vendite dei supporti fonografici posti in commercio (per i contratti generali industria) o dei supporti fonografici stampati (per i contratti opera per opera) nell'anno di riferimento, (escluse quindi le copie omaggio).

La comunicazione dei compensi agli artisti aventi diritto avverrà in tutte le forme e con tutti i mezzi che garantiscono una maggiore efficacia a fronte di un risparmio economico sulle spese di gestione. Pertanto, oltre a pubblicare la notizia sul sito, sarà attivato un portale dedicato agli artisti dove gli stessi potranno accreditarsi tramite password e consultare la propria posizione contabile nonché il proprio repertorio. Le comunicazioni saranno comunque inviate per mail, per posta, per fax, anticipate telefonicamente, secondo quanto stabilito dalle procedure e dai regolamenti in vigore.

Per quanto riguarda la riscossione dei compensi da parte degli aventi diritto, ogni pagamento, secondo quanto stabilito dalle norme in materia, viene tracciato mediante il sistema bancario.

3.6 Dipartimenti e Uffici del Nuovo IMAIE

La struttura del Nuovo IMAIE si articola in tre Aree – Area Amministrativa, Area Tecnica, Area Servizi - suddivisi a loro volta in uffici – e dall'ufficio Affari Giuridici e Istituzionali.

AREA AMMINISTRATIVA: si occupa della pianificazione e del controllo di gestione in relazione al business plan dell'Istituto, al piano dei conti ed ai centri di costo. Si occupa dell'incasso e del pagamento delle somme di competenza degli

artisti aventi diritto, inoltre, ha il compito di curare la sfera amministrativa/fiscale dell'Istituto. L'Area Amministrativa opera secondo le normative vigenti, i regolamenti interni, le delibere delle strutture competenti e le procedure specifiche e generali. La sua attività si articola per mezzo delle seguenti sottoaree, ognuna dei quali, al suo interno, ha un settore dedicato alla ricerca ed all'aggiornamento.

Human Resources: ha il compito di rilevare le presenze e gestire i rapporti e la contabilità del personale dipendente. Collabora con gli enti previdenziali e assistenziali, con l'ispettorato del lavoro e con i consulenti relativi alla materia di competenza.

Contabilità & Bilancio: si suddivide in tre uffici specifici:

Ufficio Fornitori: ha il compito di gestire la contabilizzazione passiva e i rapporti con fornitori di servizi e beni, nonché l'attività di rimborsi e contabilizzazione carte di credito. Si occupa di analisi di mercato per la materia di sua competenza.

Aventi diritto: si occupa della contabilizzazione passiva e gestione dei rapporti amministrativi con gli Aventi Diritto.

Entrate: si occupa della contabilizzazione attiva e gestione con enti utilizzatori e produttori di fonogrammi. Gestisce inoltre l'attività dei pagamenti con quadratura dei rapporti bancari.

Finanza & Budgeting: si suddivide in tre uffici specifici:

Finanza & Investing: si occupa della gestione della liquidità e della giacenza bancaria, dei titoli e dell'attività di investimento

Controllo di Gestione: Verifica e controllo di tutte le attività dell'area amministrativa e relativa analisi delle criticità

Internal Audit: Verifica e controllo delle procedure della gestione dell'area amministrativa, gestione delle criticità e dei "bottle neck" interni ed esterni all'Area.

AREA TECNICA: Svolge tutte le attività inerenti l'elaborazione delle informazioni relative alla ripartizione dei diritti. Gestisce i sistemi informatici di acquisizione e archiviazione dei dati e delle informazioni dell'Istituto. Gestisce la collaborazione tecnica con enti esterni. Produce le quote di compenso finali spettanti a ciascun avente diritto.

E' articolata in due sezioni ad ognuna delle quali sono affidate specifiche mansioni che vengono brevemente descritte.

Sistemi Informativi: si suddivide in due uffici *Gestione e Sviluppo Sistemi e Gestione banche dati* che si occupano di:

- calcolo compensi settore audiovisivo e musica;
- gestione banche dati;
- gestione sviluppo sistema GECO;
- sviluppo e gestione sistemi acquisizione dati esterni;
- gestione servizi Intranet.

Individuazione e verifica: si suddivide in tre uffici *Ufficio Musica, Internazionale e Audiovisivo* che si occupano di:

- individuazione artisti interpreti esecutori;
- referenziazione dati utilizzazioni italiane ed estere;
- manutenzione e revisione dati opere;
- gestione contestazioni;
- convalida referenziazioni estere;
- corrispondenza generale Società Collecting, stato pagamenti;
- riconciliazione (matching) memberlist società estere;

- gestione relazioni con agenti estero e singoli artisti;
- gestione relazioni organismi internazionali di tipo tecnico;
- attività di supporto linguistico ad altre aree: traduzioni (sito, comunicazione compensi, moduli), contatti telefonici;
- attività di supporto individuazione e verifica Musica e Audiovisivo.

AREA SERVIZI: Svolge tutte le attività di carattere istituzionale inerenti gli organi collegiali e statutari e contestualmente si occupa di tutti gli aspetti della comunicazione e delle relazioni esterne dell'Istituto.

E' articolata in due sezioni ad ognuna delle quali sono affidate specifiche mansioni che vengono brevemente descritte.

Comunicazione e Relazioni Esterne: si suddivide in tre uffici:

Contatta che gestisce le seguenti attività:

- Help desk;
- Comunicazioni AIE e soci;
- Searching mission;
- Customer satisfaction;
- Fidelizzazioni profilazione AIE;
- Reportistica/modulistica;
- Gestione appuntamenti;
- Gestione reclami/disservizi;
- Gestione centralino;
- Ricerca e studio strategie comunicative orientate alle esigenze degli stakeholders.

Ufficio stampa (attualmente affidato ad uno studio esterno) che si occupa di:

- Mappatura media;
- Individuazione contenuti per i media;
- Relazione con i media;
- Redazione, invio e follow up di press release;
- Gestione interviste;
- Media request;
- Rassegne stampa.

Informazione e New Media che gestisce le seguenti attività:

- Pubblicazioni istituzionali (newsletter, giornale, informative, quaderni tematici, ecc.);
- Organizzazione eventi (individuazione location, risorse e strumenti tecnici, materiali pubblicitari, ecc.);
- Sito istituzionale;
- Social networks;
- Info su attività;
- Convenzioni;
- Portale per gli AIE;
- Materiale pubblicitario;
- Servizi AIE (in-out).

Istituzionale: si suddivide in tre uffici:

Documentale che si occupa di:

- Profilazione documenti;
- Gestione anagrafiche AIE, istituzionale, clienti;
- Archiviazione documentale;
- Istruttoria.

Segreteria di Direzione e Presidenza che gestisce le seguenti attività:

- Pianificazione agenda Direttore Generale e Presidente (riunioni, appuntamenti, incontri, trasferte, ecc.);
- Gestione corrispondenza in e out – redazione testi e contenuti istituzionali;
- Gestione flusso informativo verso altre funzioni aziendali;
- Gestione relazioni con organi vigilanti;
- Rapporti annuali.

Organi collegiali e statutari che si occupa di:

- Redazione verbali e delibere;
- Gestione libri sociali;
- Gestione relazioni con organi collegiali e statutari;
- Gestione flusso informativo verso tutte le funzioni aziendali.

UFFICIO AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI

L'Ufficio è preposto a coordinare e gestire le seguenti aree di attività.

Accordi nazionali

- Stesura degli accordi e contatti con gli utilizzatori;
- Monitoraggio degli adempimenti e delle scadenze previsti dagli accordi e coordinamento degli uffici competenti relativamente alla corretta e puntuale applicazione degli accordi sottoscritti;
- Coordinamento e gestione delle azioni di sollecito presso terzi inadempienti;
- Analisi e verifica delle tipologie di contratti e delle tariffe in uso presso altre società di collecting;
- Analisi e verifica delle nuove forme di sfruttamento di contenuti audiovisivi (web, telefonia ecc.).

Cause e contenziosi

- Predisposizione materiale e documentazione necessari per l'istruttoria;
- Coordinamento con i legali incaricati (invio/raccolta atti/iter, ecc.);
- Gestione, verifica e aggiornamento generale delle azioni legali (dati, iter ecc).

Rapporti istituzionali in Italia e in Europa

- Raccolta, analisi e monitoraggio delle iniziative legislative nazionali e delle Direttive Europee di rilevanza per i diritti degli artisti;
- Monitoraggio delle consultazioni e/o audizioni pubbliche su temi di interesse per la categoria e per Nuovo IMAIE;
- Predisposizione delle posizioni e documenti ufficiali di Nuovo IMAIE;
- Partecipazione diretta alle pubbliche audizioni o ad iniziative di dibattito istituzionale;
- Relazioni con le istituzioni politiche nazionali e Comunitarie di riferimento nonché con altre società di collecting o con gli altri enti di categoria (es. Confindustria Cultura Italia) per collaborazioni e/o iniziative condivise a sostegno delle industrie creative;
- Studio e raccolta di rapporti e indagini di settore rilevanti per la categoria (dati di mercato, rapporti annuali, indagini conoscitive, ecc).

4 - ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Costituzione dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

L'art. 6 D.Lgs. n. 231/2001 1° comma lett. b) e d), nel riconnettere l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e all'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli

illeciti penali considerati dalla normativa, ha previsto l'istituzione obbligatoria di un Organismo di Vigilanza e Controllo interno, cui è assegnato specificamente il compito di vigilare:

- sull'osservanza del modello organizzativo da parte degli amministratori, dei componenti degli organi, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori interni ed esterni, degli appaltatori e fornitori di opere e servizi;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del modello in relazione alla struttura dell'ente e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del modello organizzativo, quando si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni normative, regolamentari o statutarie, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

I compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza richiedono che lo stesso sia dotato di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare, appunto, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello) e di un autonomo potere di iniziativa (a garanzia del costante aggiornamento del Modello stesso).

4.2 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza e Controllo – Requisiti per la nomina dei membri che lo compongono – Composizione, nomina, durata – motivi di ineleggibilità, decadenza e revoca

4.2.1 Caratteristiche: l'Organismo, ai fini di una effettiva ed efficace attuazione del Modello, deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) **autonomia ed indipendenza:** all'Organismo ed ai membri che lo compongono sono attribuite autonomia decisionale e discrezionalità tecnica ed operativa, nonché una piena libertà della propria azione, da svolgersi a diretto contatto con il Consiglio di Amministrazione del Nuovo IMAIE, ma senza che questo possa esercitare alcun tipo di sindacato o di intervento sull'opera dell'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- b) **professionalità dei suoi componenti:** i membri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione (Cfr. alla voce "*Composizione, nomina, durata e revoca*") fra soggetti esterni al Nuovo IMAIE che garantiscano adeguate capacità professionali ed i necessari requisiti di onorabilità, al pari degli Amministratori dell'Ente, nonché l'assenza di cause di incompatibilità e/o di motivi di conflitto di interesse, così come individuati, tra l'altro, all'interno del Codice Etico adottato dal Nuovo IMAIE e l'assenza di particolari relazioni parentali o anche professionali e commerciali con gli Amministratori dell'Ente;
- c) **continuità di azione:** l'Organismo di Vigilanza e Controllo deve dedicarsi costantemente, esercitando i necessari poteri di ispettivi e di controllo, alla vigilanza del rispetto del Modello, curarne l'attuazione ed assicurarne il periodico aggiornamento.

4.2.2 Requisiti per la nomina e per la permanenza in carica dei componenti: i componenti dell'Organismo di Vigilanza del Nuovo IMAIE devono possedere requisiti di **onorabilità**, analoghi a quelli richiesti per la nomina degli Amministratori dell'Ente e di **professionalità** adeguate al ruolo che devono ricoprire.

Devono, inoltre, essere **esenti da cause di incompatibilità e motivi di conflitto di interesse** con altre funzioni e/o incarichi conferiti dall'Ente e/o come comunque individuati all'interno del Codice Etico adottato dal Nuovo IMAIE, tale per cui possa essere l'indipendenza e la libertà di azione dei componenti dell'Organismo. Non devono sussistere, infine, particolari relazioni parentali o anche professionali e commerciali tra i componenti dell'Organismo e gli Amministratori dell'Ente.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi devono essere, di volta in volta, accertate dal Consiglio di Amministrazione del Nuovo IMAIE, sia preventivamente alla nomina, sia periodicamente, almeno una volta all'anno, durante tutto il periodo di tempo in cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo rimangono in carica.

4.2.3 Composizione, nomina e durata: l'Organismo di Vigilanza e Controllo del Nuovo IMAIE è composto da un minimo di n. 1 (un) membro ad un massimo di n. 3 (tre) membri.

Questi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione del Nuovo IMAIE. Nel procedere alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo si dovrà tener conto dell'obiettivo di assicurare che i componenti stessi o almeno una parte di essi durino in carica per un periodo di tempo differente dalla durata del Consiglio di Amministrazione.

Disposizione transitoria: all'atto di adozione del presente Modello Organizzativo, viene costituito l'Organismo di Vigilanza e Controllo del Nuovo IMAIE mediante nomina da parte del Presidente, sentito il Comitato, n. 1 (un) membro dell'Organismo che rimarrà in carica fino alla durata in carica del Presidente che lo ha nominato.

4.2.4 Motivi di ineleggibilità decadenza e revoca: costituiscono, rispettivamente, cause di ineleggibilità o di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo la mancanza o il venire meno dei requisiti soggettivi indicati al punto 3.2.2 che precede. Costituisce, inoltre, causa di ineleggibilità o di revoca per giusta causa dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e di Controllo la sentenza penale di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile, con particolare riferimento agli illeciti previsti nello stesso D. Lgs. 231/2001.

Sussistendo le cause di cui sopra, la dichiarazione della decadenza o la revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo è di competenza del Consiglio di Amministrazione del Nuovo IMAIE. In caso di decadenza o di revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente decaduto o revocato, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati. L'Organismo di Vigilanza e Controllo decade per la decadenza o revoca di tutti i suoi componenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede, senza indugio, alla sua ricostituzione.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza:

- vigila sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico adottato dall'Ente e/o delle procedure interne in essi richiamate da parte dei soggetti interessati, rilevando e segnalando le eventuali inadempienze e/o scostamenti comportamentali ed i settori che risultano più a rischio;
- vigila sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire ed impedire la commissione degli illeciti di cui al D. Lgs 231/2001, in relazione alle singole strutture del Nuovo IMAIE e dell'attività da esso svolta;
- relativamente ai processi a rischio di commissione di reati, accede agli archivi delle funzioni coinvolte e alle procedure informatiche di supporto al fine di controllare, a campione, il rispetto delle procedure organizzative definite;
- riceve flussi informativi dalle singole funzioni, relativamente ad alcune specifiche situazioni a rischio di commissione reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- verifica eventuali segnalazioni di violazioni delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico adottato dall'Ente e/o delle procedure interne in essi richiamate da parte dei soggetti interessati;
- ove dalle verifiche effettuate emergano delle situazioni anomale, l'Organismo di Vigilanza si attiva con specifiche attività ispettive sulle funzioni interessate e, ferma l'autonomia decisionale del C.d.A., propone a quest'ultimo eventuali soluzioni, finalizzate a correggere le anomalie di cui trattasi. In caso in cui la situazione anomala riguardi un componente del C.d.A., il Consiglio deciderà in assenza del componente interessato;
- conduce ricognizioni sulle attività dell'ente ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività potenzialmente interessate dai reati;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello organizzativo, aggiornando la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe, ed eventualmente procure, in vigore e la loro coerenza con tutti i documenti interni di conferimento delle deleghe, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- si coordina con i responsabili per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e verifica l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte nonché il livello di conoscenza acquisito dai destinatari del Modello;
- in forza dei principi di autonomia e indipendenza che lo caratterizzano, si dota di un regolamento di funzionamento interno;
- ferma restando l'autonomia nel dotarsi di un regolamento di funzionamento interno, si riunisce per lo meno con cadenza trimestrale ed ogni volta che uno dei componenti ne ravvisi la necessità. Di ogni riunione viene redatto un verbale sottoscritto da tutti i componenti dell'Organismo e custodito dall'Organismo medesimo.

4.4 Attività di riferimento

Al fine di garantirne la piena autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza e Controllo riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione del Nuovo IMAIE, con le modalità che seguono.

L'attività di riferimento ("reporting") dell'Organismo di Vigilanza in merito all'attuazione del modello organizzativo e all'emersione di eventuali criticità si sviluppa su due linee:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, annuale, verso il Consiglio di Amministrazione, per il quale predisporre una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno, sui controlli e sulle verifiche eseguiti, nonché sull'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili alla commissione dei reati, allegando un piano delle attività previste per l'anno successivo.

Gli incontri con il Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite

4.5 Obblighi di informazione – flussi di informazione

L'Organismo di vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei membri degli organi, dei dirigenti, dei dipendenti, dei consulenti, degli altri collaboratori interni ed esterni, dei fornitori in merito a fatti, azioni od omissioni che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dirigenti e i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole commissione, dei reati;
- coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Nuovo IMAIE e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

I dipendenti che intendano segnalare una violazione (o presunta violazione) del modello organizzativo, devono contattare il diretto superiore ovvero il Direttore Generale. Tuttavia, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente abbia oggettiva ragione di non rivolgersi al suo diretto superiore ovvero al Direttore Generale per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza.

I membri degli organi, i dirigenti, i consulenti, i fornitori e gli altri collaboratori, per quanto riguarda l'attività svolta nei confronti o per conto del Nuovo IMAIE, effettuano le segnalazioni direttamente al Presidente o al Direttore Generale e in caso di mancato esito alla segnalazione, ovvero di oggettiva ragione di non rivolgersi ai vertici apicali dell'Istituto, potranno rivolgersi all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare definito nel presente modello organizzativo.

4.6 Verifiche sull'adeguatezza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

L'Organismo di Vigilanza, oltre all'attività sull'effettività del modello organizzativo, vale a dire di verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il modello stesso, periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del modello di prevenire i reati, relazionandosi, ove occorra, con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità e indipendenza, di volta in volta indicati dal Consiglio di Amministrazione. Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei contratti di maggior rilevanza conclusi dal Nuovo IMAIE in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Deve essere, inoltre, svolta una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei dipendenti e degli organi rispetto alla problematica della responsabilità penale. Le verifiche e il loro esito sono riportate nel report annuale al Consiglio di Amministrazione.

5 -DIVULGAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

5.1 Informazioni generali

Il Nuovo IMAIE

- garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel presente modello organizzativo, sia verso i dipendenti, compresi i dirigenti, che verso i collaboratori;
- provvede a portare a conoscenza di tutti i componenti degli organi, dei dirigenti, dei dipendenti e di chiunque collabori o interagisca con essa il codice etico allegato al presente documento.

L'adozione del modello organizzativo è comunicata a tutti i soggetti portatori di interesse, con avviso sul sito Internet dell'ente nel quale lo stesso si dichiara disponibile a consentirne la visione integrale a questi soggetti.

5.2 Informazioni ai componenti degli organi

I membri degli organi devono entrare in possesso di una copia del presente modello organizzativo. Le ricevute devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, che le conserverà.

5.3 Informazioni ai dipendenti

Il livello di formazione e informazione dei dipendenti, compresi quelli con qualifica dirigenziale, è attuato con le modalità più opportune in relazione ai soggetti destinatari e con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con i

dirigenti e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del modello.

Ai dipendenti in servizio o di futuro inserimento viene consegnata una copia del codice etico allegato al presente modello organizzativo e viene loro richiesto di rilasciare una dichiarazione che ne attesti l'effettiva conoscenza. Il codice etico deve essere altresì affisso nei luoghi di lavoro, in spazi accessibili a tutti i dipendenti, a formare parte integrante della normativa disciplinare ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'Organismo di Vigilanza si impegna anche a definire programmi informativi specifici quando vengano apportate modifiche rilevanti al modello organizzativo e di gestione.

5.4 Informazioni ai collaboratori

Devono essere previste specifiche clausole, da inserire nei rapporti contrattuali, con le quali i soggetti che collaborano a vario titolo con il Nuovo IMAIE dichiarino di conoscere ed accettare il codice etico.

5.5 Informazioni alle figure apicali e ai preposti

Le figure in posizione formale apicale, le figure in posizione di fatto apicale e le figure in posizione di preposizione individuate nel presente documento devono entrare in possesso di una copia del modello organizzativo e del codice etico.

6 – SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Oggetto del sistema disciplinare

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel modello organizzativo.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la sola violazione delle disposizioni del modello organizzativo e dell'allegato codice etico; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato.

Resta salva la facoltà per il Nuovo IMAIE di rivalersi per ogni danno o responsabilità che allo stesso possa derivare da comportamenti di amministratori, dipendenti e collaboratori in violazione del Modello Organizzativo.

Il sistema disciplinare è vincolante per tutti i dipendenti e, pertanto, va affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori, come previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

6.2 Provvedimenti relativi ai dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente modello costituisce infrazione disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili al personale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge, sono quelli previsti dal regolamento applicato ai singoli rapporti di lavoro, in proporzione alla gravità dell'infrazione. Potrà essere

applicata anche la sanzione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per giusta causa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2119 cod. civ. Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione della sanzione, la competenza è del Direttore Generale e nei casi di configurazione dei reati descritti nel modello organizzativo è estesa all'Organismo di Vigilanza. Spetta al Direttore Generale la competenza per il monitoraggio del comportamento dei dipendenti nella specifica prospettiva dell'osservanza del modello organizzativo e per tale monitoraggio deve essere coinvolto l'Organismo di Vigilanza.

6.3 Provvedimenti relativi ai collaboratori

Ogni violazione delle regole del modello organizzativo applicabili a collaboratori esterni è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Le infrazioni potranno comportare la risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al Nuovo IMAIE, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

6.4 Provvedimenti relativi ai membri degli organi

La violazione da parte dei membri degli organi delle regole comportamentali di cui al presente modello organizzativo sarà sanzionata in base al diritto civile e alle norme interne statutarie e regolamentari. La sanzione sarà erogata in base alla gravità del comportamento accertato e potrà prevedere:

2. la sospensione dalla carica;
3. la decadenza dalla carica;
4. l'espulsione dall'Istituto.

L'irrogazione della sanzione in ogni caso ed in riferimento ad ogni soggetto a cui si riferisce non esula l'Istituto dall'obbligatorietà di procedere per le fattispecie previste dal ricorso alla magistratura penale e/o civile avverso il soggetto responsabile.

* * *

ALLEGATO A)

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1.

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2.

Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3.

Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4.

Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5.

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6.

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 - a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8.

Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
 - a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile;
 - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a) la sanzione pecuniaria;
 - b) le sanzioni interdittive;
 - c) la confisca;
 - d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10.

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11.

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota e' sempre di lire duecentomila.

Art. 12.

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuità;
2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunemente efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13.

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14.

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15.

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la

prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16.

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17.

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18.

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19.

Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20.

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21.

Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22.

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione e' avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23.

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui e' stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato e' stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale

Art. 24.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25

Concussione e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 26.

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27.

Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28.

Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29.

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30.

Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale e' stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato e' stato commesso.

Art. 31.

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32.

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale e' stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33.

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività e' stato commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34.

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35.

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36.

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37.

Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38.

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e' riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
 - a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
 - b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39.

Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito e' rappresentato dal difensore.

Art. 40.

Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41.

Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato contumace.

Art. 42.

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari

della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43.

Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

P r o v e

Art. 44.

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:
 - a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
 - b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45.

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46.

Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47.

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare e' presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48.

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49.

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale e' stata data garanzia e' devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50.

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51.

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52.

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53.

Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Art. 54.

Sequestro conservativo

1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55.

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui e' consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato e' attribuito.

Art. 56.

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57.

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58.

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti

indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59.

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60.

Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e' estinto per prescrizione.

Art. 61.

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62.

Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63.

Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato e' definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e' prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64.

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65.

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66.

Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67.

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.

Art. 68.

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69.

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70.

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Art. 71.

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72.

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73.

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74.

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75.

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.
2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 76.

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77.

Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78.

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79.

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80.

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

1. Presso il casellario giudiziale centrale e' istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se e' stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se e' stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

Art. 81.

Certificati dell'anagrafe

1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato e' necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.
3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 82.

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe e' competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.

Capo IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 83.

Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta e' computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84.

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85.

Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
 - a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
 - b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;
 - c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.

ALLEGATO B)**ELENCO DEI REATI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CONTROMISURE**

- I -

Reati prevenuti

I reati cui si applica la disciplina dettata dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e che sono specificatamente indicati dal presente modello organizzativo per quanto attiene ai fatti che più verosimilmente potrebbero riguardare il Nuovo IMAIE sono:

Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs 231/2001)

- malversazione a danno dello Stato;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- concussione;
- corruzione per un atto d'ufficio;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- istigazione alla corruzione;
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- frode informatica.

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del D. Lgs 231/2001)

- messa in circolazione di monete contraffatte, di concerto o no con chi ha eseguito la contraffazione ovvero con un intermediario;
- spendita o messa in circolazione di monete contraffatte ricevute in buona fede;
- acquisto detenzione o messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs 231/2001)

- false comunicazioni sociali, ai danni o meno dei soci o dei creditori;
- impedimento od ostacolo ai soci o agli organi sociali o alle società di revisione del controllo o della revisione;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- illecita influenza sull' assemblea;

- aggio;taggio;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D. Lgs 231/2001)

Limitatamente all'ipotesi in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

Delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-septies del D. Lgs 231/2001)

- omicidio colposo complesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni colpose gravi commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni colpose gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Delitti contro la personalità dell'individuo (art. 25-quinquies del D. Lgs 231/2001)

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- tratta di persone;
- acquisto e alienazione di schiavi.

Delitti contro il patrimonio (art. 25-octies del D. Lgs 231/2001)

- ricettazione;
- riciclaggio;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Abusi di mercato (art. 25-sexies del D. Lgs 231/2001)

- abuso di informazioni privilegiate;
- manipolazione del mercato.

Reati informatici trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D. Lgs 231/2001)

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;

- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Reati transnazionali (L. 146 del 16/03/2006)

- associazione per delinquere;
- associazione di tipo mafioso;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- traffico di migranti.

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis 1 del D. Lgs. 231/01)

- turbata libertà dell'industria e del commercio;
- illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- frodi contro le industrie nazionali;
- turbata Frode nell'esercizio del commercio;
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies del D. Lgs. 231/01)

- art. 171 comma 1 lett. a) bis) e comma 3 L. 633/41;
- art. 171 bis L. 633/41;
- art. 171 ter L. 633/41;
- art. 171 quarter L. 633/41;
- art. 171 quinquies L. 633/41;
- art. 171 septies L. 633/41;
- art. 171 octies L. 633/41.

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter del D. Lgs. 231/01)

- associazione per delinquere;
- associazione di tipo mafioso;
- scambio elettorale politico-mafioso;
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- termini di durata massima delle indagini preliminari.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 novies del D. Lgs. 231/01)

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Esonero dell'Ente da responsabilità amministrativa

Come già indicato nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, nel caso in cui venga commesso uno dei reati suindicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge, se ed in quanto

siano integrati tutti gli altri presupposti normativi, anche la responsabilità amministrativa dell'ente.

Gli artt. 6 e 7 D. Lgs. n. 231/2001 prevedono, tuttavia, l'esonero dalla responsabilità, qualora l'ente dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali.

L'ente nelle prime due ipotesi prima indicate, quelle che riguardano le posizioni di vertice, non risponde se dà la prova liberatoria che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare il funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo autonomo di vigilanza interna.

Nella terza ipotesi, che riguarda i soggetti direttamente sottoposti alle figure di vertice, è stata esclusa la presunzione di responsabilità, sicché l'ente è responsabile solo se viene dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione (culpa in eligendo) o vigilanza (culpa in vigilando). In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dal Nuovo IMAIE è l'insieme delle regole interne di cui l'ente si è dotato in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, è stato formato in modo da rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso.

L'osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, invece, è incontestabile quando vi sia l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, attuato attraverso sue verifiche periodiche e la sua eventuale modifica, quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Il legislatore ha, poi, introdotto un elemento comune sia all'adozione di corretti modelli organizzativi che all'adempimento degli obblighi di direzione e vigilanza: l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto

delle misure indicate nel modello organizzativo ovvero nell'esercizio dei poteri direttivi.

Il sistema congegnato dal modello organizzativo adottato dal Nuovo IMAIE risponde, infine, alle ulteriori seguenti esigenze individuate dal D.Lgs. n. 231/2001:

- istituzione di un organismo di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento;
- assenza di colpa da parte dell'organismo di controllo per omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del modello organizzativo;
- predisposizione di un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del modello organizzativo;
- commissione del reato con elusione fraudolenta delle disposizioni del Modello Organizzativo.

* * *

- II -

SCHEMA RIASSUNTIVO RELATIVO A: ELENCO DEI REATI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO - CONTROMISURE

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'individuare i reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra il Nuovo IMAIE e la pubblica amministrazione si persegue l'obiettivo di indurre gli organi, i dirigenti, i dipendenti e, in generale, tutti i collaboratori ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal modello organizzativo, al fine di prevenire il verificarsi di questi reati.

Nozioni relative alla pubblica amministrazione

Per «pubblica amministrazione» si intendono tutti gli enti pubblici, territoriali e non, i membri e gli organi interni degli enti, compresi i pubblici funzionari e gli incaricati di pubblici servizi.

Agli effetti della legge penale viene comunemente considerato come «ente della pubblica amministrazione» qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale e amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi.

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, cod. pen. è considerato pubblico ufficiale, agli effetti della legge penale, colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale, «è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo volgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi.»

Ai sensi dell'art. 358 cod. pen. sono considerati soggetti incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per “ pubblico servizio“ deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine della prestazione di opera meramente materiale.

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis cod.pen.)

Il reato si configura nei casi in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto anche parzialmente, la somma ottenuta a prescindere dal fatto che l’attività programmata si sia effettivamente svolta).

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio (di regola il Nuovo IMAIE non opera con finanziamenti pubblici, ma non si può escludere in astratto).	Utilizzo di finanziamenti e contributi pubblici.	In caso di partecipazione ad attività finanziate l’OdV dovrà inserire, il Nuovo IMAIE si avvarrà della verifica periodica effettuata dal controllo di gestione anche per mezzo dell’internal audit.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-fer cod. pen.)

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengono, senza averne diritto, contributi finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio (di regola Nuovo IMAIE non opera con finanziamenti pubblici, ma non si può escludere in astratto).	Richiesta di finanziamenti e contributi pubblici.	La documentazione prodotta e diretta all’ente finanziatore sarà esaminata dall’OdV prima della trasmissione. Il Nuovo IMAIE si avvarrà inoltre della verifica periodica effettuata dal controllo di gestione anche per mezzo dell’internal audit.

Concussione (art. 317 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
--------------------	--------------------	--------------

Residuale (Nuovo IMAIE non opera in regime di pubblico servizio)	Nessuno	Rispetto della legge, delle norme interne e del codice etico.
--	---------	---

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318- 319-320 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare l'evasione di una pratica), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
<p>Medio (di regola le attività di Nuovo IMAIE non sono connesse a provvedimenti amministrativi. Si fanno rientrare in questa categoria le attività di ispezione connesse alla certificazione di qualità. Infatti, sebbene essa sia un'attività regolata dal diritto privato, l'evoluzione della legge e della giurisprudenza più recente tende a spostarne sempre di più la rilevanza all'interno delle categorie del diritto amministrativo).</p>	<p>Tutti i rapporti con la pubblica amministrazione. Certificazione di qualità.</p>	<p>Tutti gli addetti di Nuovo IMAIE devono rispettare le prescrizioni contenute dal codice etico in merito ai rapporti dei pubblici funzionali.</p> <p>L'OdV, vigilerà sul rispetto di tali regole.</p> <p>Una copia controllata del manuale della qualità, degli obiettivi di qualità, degli obiettivi di riesame, della direzione dei rapporti di audit interno e delle conformità azioni correttive ed azioni preventive deve essere consegnata a: Presidente, Direttore Generale, Organismo di Vigilanza, Divieto, per il personale di Nuovo IMAIE che partecipa alle attività di verifica ispettiva esterna sul sistema di gestione per la qualità di produrre documenti non genuini o rendere affermazioni false al personale ispettivo.</p> <p>Obbligo per il personale di Nuovo IMAIE che partecipa alle attività di verifica ispettiva esterna sul sistema di gestione per la qualità di riferire al Presidente, al Direttore Generale ed all'Organismo di Vigilanza eventuali tentativi di corruzione effettuati dal personale ispettivo.</p> <p>Il Nuovo IMAIE si avvarrà inoltre della verifica periodica effettuata dal controllo di gestione anche per mezzo dell'internal audit.</p>

Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Il reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio. Sostanzialmente si tratta della fattispecie descritta nel capoverso precedente, nella quale però l'offerta non venga accettata dal pubblico funzionario.

Analisi del rischio: vedi corruzione

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui il Nuovo IMAIE sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio (data la natura e l'ampiezza delle attività di Nuovo IMAIE l'esistenza di contenzioso è una situazione ricorrente)	Svolgimento di processi civili e penali.	Tutti gli addetti di Nuovo IMAIE devono rispettare le prescrizioni contenute dal codice etico in merito ai rapporti dei pubblici funzionari. L'OdV, vigilerà sul rispetto di tali regole. Il codice etico verrà trasmesso e sottoscritto per accettazione da tutti i consulenti di Nuovo IMAIE compresi gli avvocati.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)

Questa norma estende ai membri delle Comunità europee i reati di istigazione alla corruzione e quelli di peculato, concussione e corruzione.

Analisi del rischio: vedi corruzione

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui per realizzare un ingiusto profitto siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Analisi del rischio: vedi corruzione

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640, bis cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Analisi del rischio: vedi corruzione

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio (di regola Nuovo IMAIE non opera con finanziamenti pubblici ma non si può escludere in astratto)	Utilizzo di finanziamenti o contributi pubblici	In caso di partecipazione ad attività finanziarie, l'OdV effettuerà una verifica relativa all'utilizzo di quanto percepito. Il Nuovo IMAIE si avvarrà inoltre della verifica periodica effettuata dal controllo di gestione anche per mezzo dell'internal audit.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio (di regola Nuovo IMAIE non opera con finanziamenti pubblici ma non si può escludere in astratto)	Utilizzo di finanziamenti o contributi pubblici. Dichiarazioni telematiche erario.	In caso di partecipazione ad attività finanziarie, l'OdV effettuerà una verifica relativa all'utilizzo di quanto percepito. Il Nuovo IMAIE si avvarrà inoltre della verifica periodica effettuata dal controllo di gestione anche per mezzo dell'internal audit. L'audit dovrà essere esteso, in assenza di certificazione esterna, alle dichiarazioni telematiche.

REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Nel descrivere i reati realizzabili contro la vita e l'incolumità individuale si persegue l'obiettivo di indurre gli organi, i dipendenti del Nuovo IMAIE e, in generale, tutti i collaboratori ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto, non soltanto dal modello organizzativo, ma pure dal piano di sicurezza adottato ai sensi della normativa in vigore, al fine di prevenire il verificarsi di questi reati.

Elenco dei reati

8. 1. 1 *Omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, cod. pen.)*

Il reato si configura quando si cagiona per colpa, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la morte di una persona.

Tra i reati che offendono i beni essenziali l'omicidio è senza dubbio il più rilevante, consistendo nell'uccisione di una persona provocata da altra persona mediante un comportamento doloso o colposo ed in assenza di cause di giustificazione.

L'oggetto della tutela penale è, così, direttamente la vita umana, che viene perseguito, perfino contro la volontà dello stesso soggetto interessato, quale interesse della collettività (tanto che l'art. 579 cod. pen. punisce pure l'omicidio del consenziente).

Se l'oggetto materiale dell'azione criminosa è sempre un essere umano, il fatto materiale dell'omicidio concreta un reato a forma libera, poiché è indifferente il modo attraverso il quale la morte viene data e può consistere sia in un'azione positiva che in un'azione omissiva; sia nell'uso di mezzi fisici che psichici, diretti o indiretti.

L'omicidio è colposo quando l'agente determina la morte della persona per colpa. Per l'individuazione della circostanza aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'omicidio colposo, è sufficiente che sussista legame causale tra la violazione e l'evento dannoso; legame che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse, secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. Occorre, inoltre, che sia stata posta in essere una condotta antiggiuridica contemplata, anche in forma generica, da qualsiasi norma comunque preordinata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La terminologia adoperata dal codificatore ("norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"), è riferibile, peraltro, non solo alle norme inserite nelle leggi specificatamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o

indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Prima tra tali norme è, allora, quella posta dall'art. 2087 cod. civ., che istituisce il generalissimo principio dell'obbligo del datore di lavoro di tutelare le condizioni di lavoro, per tali intendendosi sia l'integrità fisica che la personalità morale dei prestatori di lavoro. Tale norma, infatti, ha carattere sussidiario, di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all'interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro ed importa l'inadempimento del dovere di sicurezza, non soltanto quando non si attuino le misure specifiche imposte tassativamente dalla legge, ma pure quando non si adottino, in mancanza di queste o nell'ipotesi della loro inadeguatezza rispetto all'evoluzione della tecnica ed al progresso scientifico, i mezzi comunque idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta. Oltre all'attuazione dell'art. 2087 cod. civ., ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono da rispettare non soltanto le norme specifiche contenute nelle speciali leggi antinfortunistiche ma anche quelle che, seppure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni. L'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche può concorrere con altri reati. L'omissione di impianti o di segnali destinati alla prevenzione degli infortuni (art. 437 cod. pen.), anche se ascritta come reato autonomo, opera pure come circostanza aggravante del concorrente reato di omicidio colposo, essendo distinti e giuridicamente autonomi gli interessi offesi, rispettivamente la pubblica incolumità e la vita della persona; il che giustifica l'applicabilità al reato di omicidio colposo della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che pure costituisce la condotta tipica descritta dall'art. 437 cod. pen. Il danno alla persona, infatti, non è compreso nell'ipotesi complessa di cui al capoverso dell'art. 437, costituendo la morte effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro o dell'infortunio causato dall'omissione delle cautele. La punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto in quanto, essendo diverse le condotte e le rispettive oggettività giuridiche, non si può verificare assorbimento per diversità dell'elemento soggettivo, rispettivamente dolo e colpa.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio (le attività di Nuovo IMAIE sono svolte presso un'unica unità produttiva e si realizzano generalmente mediante prestazioni di tipo intellettuale, ma non si può escludere in astratto).	Sicurezza sul luogo di lavoro	Adozione del Documento di Valutazione dei Rischi in conformità con il D. Lgs. 81/08. Nomina di un RSPP munito della formazione e dell'esperienza professionale richiesti dalla legge Formazione del personale in materia di sicurezza. Nomina di un responsabile delle attività di primo soccorso. Dotazione dei DPI previsti nel DVR Il Nuovo IMAIE si avvarrà inoltre della verifica periodica effettuata dal controllo di gestione anche per mezzo dell'internal audit, in relazione alle norme in tema di sicurezza, in sinergia con il

		RSPP.
--	--	-------

Lesioni personali colpose se aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3. cod. pen.)

Il delitto di lesioni personali colpose è quello che più di frequente si accompagna alle condotte represses dal diritto penale del lavoro, anche perché rappresenta il risvolto penalistico del danno biologico.

L'evento, costituito dalle lesioni subite in assenza di dolo dell'autore dalla parte offesa, ricorre spesso nelle ipotesi di violazioni e delle norme lavoristiche: basta porre mente non solo alle evidenti conseguenze degli inadempimenti ai precetti antinfortunistici ed igienici, ma pure al danno alla salute, inteso come alterazione dell'equilibrio psico-fisico del soggetto, che quasi sempre si accompagna ai comportamenti anche solo civilisticamente illeciti del datore di lavoro, quali ad esempio il licenziamento invalido, il demansionamento e la dequalificazione professionale, o l'uso illegittimo del potere disciplinare.

La circostanza aggravante della violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sussiste anche per l'omessa adozione di ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 cod. civ. La terminologia «norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» è, infatti, riferibile non soltanto alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali. Le quali tendono in genere a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

E in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il disposto dell'art. 2087 ha carattere generale meramente contrattuale, come si desume dalla stessa rubrica ("tutela delle condizioni di lavoro") nonché dal suo particolare contenuto normativo.

Ne consegue, pertanto, che, quantunque la norma sia inserita nel codice civile, anziché in una legge speciale, pone specifici doveri di comportamento, la cui effettiva inosservanza integra conseguentemente il delitto aggravato di cui al terzo comma dell'art. 590 cod. pen., allorché sia stata causa del relativo evento lesivo ai sensi dell'art. 40 cod. pen..

L'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen. ai fini della perseguibilità d'ufficio del reato di lesioni personali colpose, annovera le lesioni commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, delle norme relative all'igiene sul lavoro o determinanti malattie professionali; il terzo comma contempla invece come aggravante solo la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: dal rapporto tra tali commi deve dedursi che non è consentito ricomprendere estensivamente la violazione delle norme sull'igiene del lavoro tra le ipotesi aggravate.

Il reato di lesioni personali colpose è istantaneo, consumandosi al momento dell'insorgere della malattia prodotta dalle lesioni.

Durata e permanenza della malattia sono irrilevanti ai fini dell'individuazione del momento consumativo; se la condotta colposa causa della malattia non cessa, però, con l'insorgenza di questa, ma persistendo ne provochi un successivo

aggravamento, il reato si consuma nel momento in cui si verifica l'ulteriore debilitazione.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio (le attività di Nuovo IMAIE sono svolte presso un'unica unità produttiva e si realizzano generalmente mediante prestazioni di tipo intellettuale. In ogni caso, data l'ampiezza del concerto non si può escludere aprioristicamente).	Sicurezza sul luogo di lavoro	Adozione del Documento di Valutazione dei Rischi in conformità con il D. Lgs. 81/08. Nomina di un RSPP munito della formazione e dell'esperienza professionale richiesti dalla legge. Formazione del personale in materia di sicurezza. Nomina di un responsabile delle attività di primo soccorso. Dotazione dei DPI previsti nel DVR. Il Nuovo IMAIE si avvarrà inoltre della verifica periodica effettuata dal controllo di gestione anche per mezzo dell'internal audit, con sessioni di vigilanza relative al rispetto delle norme in tema di sicurezza, in sinergia con il RSPP.

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELL'INDIVIDUO

Nel descrivere i reati realizzabili contro la personalità dell'individuo si persegue l'obiettivo di indurre gli organi, i dirigenti, i dipendenti e, in generale, tutti i collaboratori ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal modello organizzativo al fine di prevenire il verificarsi di questi reati.

Elenco dei reati

Riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.)

Il reato si configura quando una persona viene ridotta in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, consistente nello stato di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi.

L'art. 1, lett. d) della Convenzione supplementare di Ginevra del 7 settembre 1956 configura una condizione analoga alla schiavitù in presenza di "ogni istituzione o pratica in forza della quale un fanciullo o un adolescente minore degli anni 18 è consegnato sia dai suoi genitori o da uno di loro, sia dal suo tutore, ad un terzo, contro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona o del lavoro di detto fanciullo o adolescente".

La legge 3 agosto 1998, n. 269, ha previsto come reati che l'induzione alla prostituzione, il suo favoreggiamento, lo sfruttamento della prostituzione, nonché lo sfruttamento ai fini pornografici dei minori affidati per ragioni di lavoro, nel quadro della lotta alla prostituzione, alla pornografia, al turismo sessuale in danno ai minori, quali nuove forme di riduzione di schiavitù.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
--------------------	--------------------	--------------

<p>Basso (in relazione al numero di dipendenti e alla dimensione prevalentemente nazionale dell'attività del Nuovo IMAIE. In ogni caso, data l'ampiezza del concerto non si può escludere aprioristicamente).</p>	<p>Gestione dei rapporti di lavoro in particolare concittadini extracomunitari. Erogazione di processi di outsourcing. Organizzazione di attività all'estero.</p>	<p>Nuovo IMAIE non farà ricorso al lavoro irregolare. L'assunzione di lavoratori extracomunitari è subordinata al possesso documentato del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In caso di stipulazione di contratti di appalto, si richiederà all'appaltatore copia della documentazione attestante la regolarità del trattamento retributivo e contributivo del personale impiegato nell'appalto. L'OdV effettuerà la vigilanza sui contratti di lavoro e sui contratti di appalto. In caso di attività svolta all'estero (convegni, viaggi di studio, accordi di cooperazione, ecc.) è compito del personale Nuovo IMAIE che organizza tali attività assicurare preventivamente le condizioni in cui tali attività si svolgeranno. Il Nuovo IMAIE si avvarrà inoltre della verifica periodica effettuata dal controllo di gestione anche per mezzo dell'internal audit.</p>
---	---	---

Prostituzione minorile art. 600-bis cod. pen.)

Il reato si realizza qualora qualcuno induca alla prostituzione una persona minore di anni 18, ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Basso	Organizzazioni di attività all'estero.	In caso di attività svolta all'estero (convegni, viaggi di studio, accordi di cooperazione, ecc.) è compito del personale Nuovo IMAIE che organizza tali attività assicurare preventivamente le condizioni in cui tali attività si svolgeranno.

Pornografico minorile (art. 600-ter cod. pen.)

Il reato consiste nello sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero nel fare commercio o nel distribuire o divulgare o pubblicizzare materiale pornografico o, ancora, nel distribuire divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori o, infine, nel cedere ad altri, anche a titolo gratuito materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio (rischio non connesso all'attività di Nuovo IMAIE, ma astrattamente possibile in ragione della disponibilità per il personale di postazioni PC collegate a internet)	Uso delle postazioni PC.	Rispetto del DPS in merito ai collegamenti a Internet. Divieto di installazione diretta sul personal computer di programmi di duplicazione o

		<p>asportazione di programmi installati, salvo espressa autorizzazione dei preposti. Divieto di usi personali del computer dei fax delle stampanti e delle fotocopiatrici aziendali. Divieto di a) effettuare il download di software o di files musicali né la tenuta di files nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui adibiti: b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete né così corrispondere con gli utenti dei servizi educativi formativi o socio assistenziali senza l'autorizzazione degli esercenti la potestà sugli utenti minorenni; c) inviare messaggi di posta elettronica dalle postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica neppure ricorrendo a sistemi di web mail; d) di compiere atti diretti al sottrarsi ai controlli sull'utilizzo della posta elettronica e di Internet che l'ente possa effettuare in conformità alla legge anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi singoli dispositivi e postazioni; e) compiere atti diretti ad impedire la continuità dell'attività lavorativa mediante l'utilizzo della posta elettronica e di Internet in caso di loro assenza; f) utilizzare la posta elettronica ed internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento o la fatturazione a loro carico.</p>
--	--	---

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)

Il reato si perfeziona nel momento in cui un soggetto consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori.

Analisi del rischio: vedi pornografia minorile

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)

Il reato consiste nell'organizzazione e propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

Analisi del rischio: vedi prostituzione minorile

Tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod. pen.)

Il reato consiste nella tratta o comunque nel commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù.

Analisi del rischio: non applicabile

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.)

Il reato consiste nell'alienare, cedere, acquistare impossessarsi o mantenere persona che si trovi in stato di schiavitù.

Analisi del rischio: non applicabile

REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

Tra i delitti contro il patrimonio connessi mediante frode rientrano i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La repressione e la prevenzione di questi reati assumono particolare rilevanza nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Nell'individuare i reati di cui si tratta si deve perseguire l'obiettivo di indurre gli organi, i membri, i dirigenti, i dipendenti e, in generale, tutti i collaboratori dell'ente ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal modello organizzativo al fine di evitare, nell'agire dell'ente o nell'occasione del suo agire, l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, con l'intento di prevenire il verificarsi dei seguenti reati, il cui comune presupposto è quello dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre.

Elenco dei reati

Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Il delitto è commesso da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La ricettazione si distingue dal riciclaggio in senso stretto perché quest'ultimo riguarda le attività che si esplicano sul bene di provenienza delittuosa trasformandolo o modificandolo parzialmente, nonché quelle che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa. Essa, poi si distingue sia dal riciclaggio che dall'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per essere presente nella ricettazione solo una generica finalità di profitto mentre le altre due fattispecie di reati richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto all'ultima delle due, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. La ricettazione è ravvisabile tutte le volte in cui la condotta delittuosa cada oltre, che sul denaro, su una cosa che abbia un certo valore anche se non puramente economico, qualunque sia la sua misura; perciò anche la ricettazione di oggetti provenienti da un delitto che non sia contro il patrimonio, si configura ugualmente come reato attinente al patrimonio in dipendenza dell'illecito incremento patrimoniale derivante dall'acquisizione di beni di illegittima provenienza. Ulteriore presupposto della ricettazione è dunque l'esistenza di un delitto anteriore, seppure non ancora giudizialmente accertato.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
--------------------	--------------------	--------------

Medio (in relazione ai rischi connessi agli acquisti).	Acquisti di beni mobili.	Obbligo di effettuare gli acquisti da imprenditori regolarmente iscritti al registro delle imprese o al Rea, con emissione di documentazione fiscale conforme alla legge. Il Nuovo IMAIE si avvarrà inoltre della verifica periodica effettuata dal controllo di gestione anche per mezzo dell'internal audit.
--	--------------------------	--

Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa: la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Il reato si commette attraverso il compimento delle specifiche operazioni di sostituzione e di trasferimento, nonché a quelle che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa delle cose o delle altre utilità; non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta al rientro del bene "ripulito" nella disponibilità dell'autore del reato presupposto.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio	Alienazione beni.	Obbligo di attenersi alla normativa di legge in materia di antiriciclaggio.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

Contro il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione o riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; anche per tale reato la pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio-alto (in relazione ai rischi connessi alla gestione dei compensi)	Determinazione ed erogazione dei compensi agli artisti aventi diritto. Impiego dei fondi ai sensi dell'art. 7 L.n.93/1992.	Obbligo di attenersi al regolamento per la determinazione e la erogazione dei compensi agli artisti aventi diritto. Vigilanza da parte dell'OdV sul rispetto del regolamento. Il Nuovo IMAIE si avvarrà inoltre della verifica periodica effettuata dal controllo di gestione anche per mezzo dell'internal audit.

REATI SOCIETARI ED ALTRI REATI

La qualità di associazione senza fine di lucro del Nuovo IMAIE rende impossibile riferire ad esso la maggior di questi reati. Una parte della giurisprudenza ritiene, tuttavia, che essi possano essere commessi anche in contesti non societari, ove le condotte repressive penalmente siano configurabili in strutture diverse da quella societaria.

Nel richiamare le disposizioni penali dettate dal codice civile in materia di società e di consorzi, il D. Lgs. n. 231/2001 persegue l'obiettivo di indurre gli organi, i dirigenti, i dipendenti del Nuovo IMAIE e, in generale, tutti i collaboratori ad adottare regole di condotta che impediscano la commissione di falsità, che consentano i controlli interni ed esterni, che ostacolino la commissione di operazioni in pregiudizio di soci, di creditori, di terzi o del mercato, che non permettano la commissione di illeciti da parte degli amministratori.

Non è comunque necessario individuare particolari contromisure, che siano ulteriori rispetto all'applicazione della legge ed in particolare all'attività dei revisori contabili, già normata dallo statuto.

Elenco dei reati

False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)

E' reato proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, e al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio (stante la natura di ente senza fine di lucro del Nuovo IMAIE). Mi riservo di verificarlo con penalista entro lunedì	Attività degli organi associativi. Attività del direttore generale e di alcuni altri responsabili.	Obbligo di attenersi alle norme statutarie, ai regolamenti adottati e alla legge. Vigilanza da parte dell'OdV sui verbali delle riunioni degli organi sociali, sulle relazioni ad essi del direttore generale e sulle comunicazioni al pubblico diffuse attraverso i comunicati stampa ed il sito Internet del Nuovo IMAIE.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)

Il reato identico al precedente, la cui commissione cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
--------------------	--------------------	--------------

Medio (è reato proprio rilevante in astratto solo per ciò che concerne la tutela dei creditori del Nuovo IMAIE).	Attività degli organi associativi. Attività del direttore generale.	Obbligo di attenersi alle norme statutarie, ai regolamenti adottati e alla legge. Vigilanza da parte dell'OdV sui verbali delle riunioni degli organi sociali, sulle relazioni ad essi del direttore generale e sulle comunicazioni al pubblico diffuse attraverso i comunicati stampa ed il sito Internet del Nuovo IMAIE.
--	--	--

Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

È reato proprio degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio (in relazione alla necessaria nomina del Collegio dei revisori, prevista dall'art. 7 L. n. 100/10).	Attività degli organi associativi. Attività del direttore generale.	Obbligo di attenersi alle norme statutarie, ai regolamenti adottati dal consiglio di amministrazione alla legge n. 100/10. Vigilanza da parte dell'OdV sui verbali delle riunioni degli organi sociali, sulle relazioni ad essi del direttore generale.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

È reato degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Analisi del rischio: non applicabile

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

È reato proprio degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Analisi del rischio: non applicabile

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

È reato proprio degli amministratori che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Analisi del rischio: non applicabile

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

È reato proprio degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, ovvero azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Analisi del rischio: non applicabile

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

È reato proprio degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Analisi del rischio: non applicabile

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

Commette il reato chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio.	Assemblee dei soci	Obbligo di attenersi alle norme statutarie, ai regolamenti adottati dal consiglio di amministrazione alla legge. Inammissibilità della delega in bianco, verifica delle deleghe. Vigilanza da parte dell'OdV sui verbali delle adunanze assembleari.

Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)

Commette il reato chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Residuale	Gestione rapporti con la stampa ed i mezzi di informazione.	Vigilanza da parte dell'OdV sulle comunicazioni al pubblico diffuse attraverso i comunicati stampa ed il sito Internet del Nuovo IMAIE

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.)

È reato proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero allo stesso fine occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato può consentire pure nel consapevole ostacolo alle funzioni delle predette autorità attuato con l'omissione delle comunicazioni.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio (in relazione alla necessaria nomina del Collegio dei revisori, prevista dall'art. 7 L. n. 100/10).	Attività degli organi associativi. Attività del direttore generale.	Obbligo di attenersi alle norme statutarie, ai regolamenti adottati dal consiglio di amministrazione alla legge. Vigilanza da parte dell'OdV sui verbali delle riunioni degli organi sociali, sulle relazioni ad essi del direttore generale.

ABUSI DI MERCATO

Premessa

Con legge n. 27 del 24 marzo 2012 (art. 39) è stata disposta la cosiddetta liberalizzazione dell'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. La richiamata disposizione normativa prevede che, al fine di razionalizzare il mercato della intermediazione dei diritti connessi vengano fissati, con DPCM, i requisiti minimi per l'ingresso nel mercato di nuove imprese che si occupino della gestione del diritto.

Alla data di adozione del presente Modello, il DPCM ancora non è stato assunto. Non è, dunque, possibile, stimare, in modo adeguato, il rischio al quale potrebbe essere esposto il Nuovo IMAIE, in assenza di normativa specifica.

Elenco dei reati

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58)

Il reato è commesso da chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità o dell'esercizio dell'attività lavorativa o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna di tali operazioni.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio-alto	Uso delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività di Nuovo IMAIE	Procedure atte a garantire la trasparenza e l'accesso alle informazioni acquisite dall'Ente nel rispetto degli obblighi di riservatezza prescritti dal DPS e dalle norme sulla privacy.

Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Il reato è commesso da chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Analisi del rischio:

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio-alto	Uso delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività di Nuovo IMAIE	Obblighi di riservatezza prescritti dal DPS e dalle norme sulla privacy, dalla lettera d'incarico al trattamento dati e dal codice di condotta.

REATI INFORMATICI

Elenco dei reati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il legislatore vuole assicurare la protezione del «domicilio informatico», quale spazio ideale, ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. La norma, peraltro, non si limita a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti ma offre una tutela più ampia che si concreta nel diritto di escludere gli altri da questo domicilio, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività lavorativa o non, dell'utente. La conseguenza è che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati tanto se il titolare del diritto di esclusiva è persona fisica, quanto se sia persona giuridica o altro ente.

Il delitto, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa. Per «sistema informatico» deve intendersi un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche parziale, di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione dalla registrazione o memorizzazione, attraverso impulsi elettronici, su supporti adeguati, di «dati». Per «dati» poi, si intendono rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli («bit»), in combinazione diverse; dall'elaborazione automatica dei dati si generano «informazioni», costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

Ben possono concorrere i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico e di frode informatica, in quanto si tratta di reati totalmente diversi, il secondo dei

quali postula necessariamente la manipolazione del sistema, e l'elemento costitutivo non necessario per la consumazione del primo: la differenza fra le due ipotesi criminose si ricava, inoltre, dalla diversità dei beni giuridici tutelati, dall'elemento soggettivo e dalla previsione della possibilità di commettere il reato di accesso abusivo solo nei riguardi di sistemi protetti, caratteristica che non ricorre nel reato di frode informatica.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Una delle condotte più ricorrenti che integrano questo reato è la detenzione di schede contraffatte per la decrittazione di trasmissioni a pagamento.

Altra condotta criminosa consiste nell'appropriarsi del numero seriale di un telefono cellulare appartenente ad altri, per realizzare un'illecita connessione alla rete di telefonia mobile attraverso la modifica del codice di un ulteriore apparecchio (la "clonazione").

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)

Commette il delitto chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La stessa pena si applica a chiunque rivela mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di siffatte comunicazioni.

Integra, ad esempio, questo reato anche la semplice utilizzazione da parte di chi esercita un'attività commerciale, mediante un terminale in suo possesso, di una carta di credito contraffatta, poiché costui è legittimato ad usare il terminale di lettura della carta e l'accesso abusivo genera un flusso di informazioni ai danni del titolare della carta contraffatta diretto all'addebito sul suo conto della spesa fittiziamente effettuata.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinques cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis cod. pen.)

Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La pena edittale è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 47, tema di criminalità informatica, che ha introdotto in materia speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento, reato punito dall'art. 635 cod. pen., in quanto, mediante la distruzione, di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore.

L'elemento psicologico del reato sta nella coscienza e volontà di danneggiare; a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso. Il reato sussiste anche quando l'azione sia posta in essere non al diretto scopo di nuocere, bensì quale mezzo per conseguire uno scopo diverso.

Per escludere la sussistenza del delitto di danneggiamento non basta che il danno causato sia di modesta entità, ma è necessario che esso sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è più elevata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici; è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-ter cod. pen.)

Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La norma richiede che il danneggiamento si attui o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi oppure con distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen).

Il reato ricorre se il danneggiamento di sistemi informatici o telematici è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è più grave se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematica di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.)

È il reato proprio che commette il soggetto che presta servizi di certificazione elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il sistema per la creazione e la verifica di firme elettroniche sfrutta le caratteristiche dei sistemi crittografici a due chiavi. Un sistema crittografico garantisce la riservatezza del contenuto dei messaggi, rendendoli incomprensibili a chi non sia in possesso di una chiave per interpretarli e nei sistemi crittografici a due chiavi, detti anche a chiave pubblica o a chiave asimmetrica, ogni utente ha una copia di chiavi una chiave privata, da non svelare a nessuno, con cui può decodificare i messaggi che gli vengono inviati e firmare, dare i messaggi che invia, una chiave pubblica, che altri utenti utilizzano per codificare i messaggi da inviargli e per decodificare la sua firma e stabilirne quindi l'autenticità. Per ogni utente, le due chiavi vengono generate da un apposito algoritmo, con la garanzia che la chiave privata sia la sola in grado di poter decodificare correttamente i messaggi codificati con la chiave pubblica associata e viceversa. Grazie alla proprietà delle due chiavi, investa rispetto a quella appena descritta, un sistema di questo tipo è adatto anche per ottenere dei documenti firmati. Infatti la chiave pubblica di un utente è la sola in grado di poter decodificare correttamente i documenti codificati con la chiave privata di quell'utente.

Analisi del rischio (comune a tutti i reati informatici)

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio - alto	Utilizzo delle postazioni PC e del sito internet del Nuovo IMAIE	Rispetto del DPS in merito ai collegamenti a Internet. Divieto di installazione diretta sul personal computer di programmi di duplicazione o asportazione di programmi installati, salvo espressa autorizzazione dei preposti. Divieto di fare uso per esigenze personali dei computer dei fax delle stampanti e delle fotocopiatrici aziendali. Divieto di a) effettuare il download di software o di files musicali né la tenuta di files nella rete interna che

		<p>non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui adibiti:</p> <p>b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete né così corrispondere con gli utenti dei servizi educativi formativi o socio assistenziali senza l'autorizzazione degli esercenti la potestà sugli utenti minorenni; c) inviare messaggi di posta elettronica dalle postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica neppure ricorrendo a sistemi di web mail; d) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull'utilizzo della posta elettronica e di Internet che l'ente possa effettuare in conformità alla legge anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi singoli dispositivi e postazioni; e) compiere atti diretti ad impedire la continuità dell'attività lavorativa mediante l'utilizzo della posta elettronica e di Internet in caso di loro assenza; f) utilizzare la posta elettronica ed internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento o la fatturazione a loro carico.</p>
--	--	--

REATI TRANSNAZIONALI

Art. 3 L. n. 146/2006 – Definizione di reato transnazionale

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Elenco dei reati

Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)

Il delitto si configura quando sussiste un minimo di organizzazione a carattere stabile, che risulti idonea a svolgere un programma delinquenziale anche se non è necessario che vi sia una distribuzione gerarchica di funzione. L'interesse tutelato è l'ordine pubblico/messa in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di professioni criminose.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.)

Un'associazione può definirsi mafiosa ove sia caratterizzata dal c.d. "metodo mafioso", ovvero dalla forza intimidatrice nascente dal vincolo utilizzato dagli associati, nonché dalla condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'associazione per effetto dell'intimidazione da questa esercitata.

La forza intimidatrice consiste nella capacità di suscitare nei consociati il terrore, tale da provocare nel soggetto passivo uno stato di sudditanza psicologica.

Non e' necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'obiettivo criminoso sia stato raggiunto. E' sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43)

Il reato in questione è un'un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen. con cui astrattamente può anche concorrere. L'evento, nel reato di contrabbando, si compendia nella esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato - il diritto dello Stato a percepire il tributo - per effetto di un'attività posta in essere dall'agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest'ultimo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - art. 74)

Il reato in questione è un'un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p. e si differenzia solo per la speciale natura dei delitti da commettere, che rientrano nelle sue finalità.

L'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega, anche oggettivamente, l'importatore/acquirente, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con la rete di piccoli spacciatori, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integra strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa.

Per la realizzazione del reato in questione non si richiede una vera e propria organizzazione, bastando la concordanza e la convergenza di condotte significativamente integrate in un contesto di stabile e continuativa disponibilità, così da costituire un punto di riferimento e di sicura affidabilità nel progetto di massima d'intermediazione nel concordato traffico di stupefacenti.

Traffico di migranti (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter, 5, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 289)

Si tratta di reati comuni, a forma libera, la cui previsione è diretta a tutelare le norme sull'immigrazione e a contrastare il fenomeno della clandestinità. L'ipotesi base e' costituita da qualsiasi atto che, finalizzato al profitto (anche indiretto) del soggetto agente, sia diretto a procurare l'ingresso illegale di taluno nel territorio italiano, oppure nel territorio di uno Stato estero di cui egli non abbia né la cittadinanza, né la residenza (permanente). Sono previste circostanze aggravanti legate al numero dei soggetti coinvolti, alla modalità della condotta, al successivo sfruttamento dei soggetti introdotti (prostituzione e sfruttamento minorile).

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Basso (stante la natura di ente senza fine di lucro del Nuovo IMAIE e per i rapporti che lo stesso intrattiene con società estere, connessi soltanto allo scambio di compensi destinati agli artisti interpreti esecutori).	Attività degli organi associativi. Attività del direttore generale e di alcuni altri responsabili.	Obbligo di attenersi alle norme statutarie, ai regolamenti adottati e alla legge. Vigilanza da parte dell'OdV sui verbali delle riunioni degli organi sociali, sulle relazioni ad essi del direttore generale e sulle relazioni con le società di collecting estere.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Elenco dei reati

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 cod. pen.)

L'art. 513 c.p. viene considerata quale norma base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica: la clausola di sussidiarietà in essa contenuta determina che la stessa si applichi solo quando non ricorrano gli estremi di un reato più grave. La fattispecie prevede due condotte alternative: l'uso della violenza o il ricorso a mezzi fraudolenti. La condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio: il reato è, quindi, a consumazione anticipata, non essendo necessario per il suo perfezionamento si sia nei fatti realizzato.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.)

Il delitto in esame è spesso contestato in caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, laddove si ravvisa l'elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso cui si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice mediante un intervento intimidatorio di un'organizzazione criminosa. La circostanza aggravante punisce quelle condotte poste in essere nei confronti di attività finanziate in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)

Il delitto in esame mira alla tutela dell'ordine economico e, in particolare, della produzione nazionale. La condotta tipica consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati.

Il nocimento all'industria nazionale può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio, sia nella forma del lucro cessante sia in quella di danno emergente. Il bene giuridico tutelato dovrebbe essere l'ordine economico che si estrinseca nel libero svolgimento delle attività economiche; secondo altri, invece, si dovrebbe far riferimento alla libertà personale di auto determinarsi nel compiere scelte economiche.

Turbata frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)

La disposizione rappresenta il prototipo di una serie di delitti che si sostanziano nella lesione della fiducia dei consumatori, recando anche pregiudizio alla

sicurezza e alla trasparenza del mercato. La condotta tipica richiesta consiste nella consegna di un bene che per origine, provenienza, qualità e quantità sia diverso da quello pattuito.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)

La disposizione, pur colpendo condotte che possono anche essere lesive della salute umana, si pone esclusivamente in un'ottica economica, posto che la non genuinità dell'alimento è cosa ben diversa dalla sua pericolosità. L'interesse tutelato è stato quindi individuato nella buona fede degli scambi commerciali ovvero nell'onesto svolgimento dell'attività d'impresa. Oggetto materiale del reato sono le sostanze non genuine. Riguardo alla condotta, se si tratta di un delitto a consumazione anticipata, dato che il suo perfezionamento non è necessario un concreto atto di vendita ma solo l'attività prodromica di messa in commercio.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)

La norma è posta a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, dato che, a differenza che negli artt. 473 e 474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di "falso ideologico", cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. La condotta tipica consiste nel porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno in modo da creare una potenziale insidia per il consumatore.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.)

La condotta punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altrui beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.)

Questo nuovo delitto punisce la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. La pena è prevista anche per chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Basso (stante la natura di ente senza fine di lucro del Nuovo IMAIE che esercita le proprie funzioni solo nell'ambito della riscossione e ripartizione dei diritti connessi al diritto d'autore)	Attività a carattere istituzionale degli organi e degli amministratori	Obbligo di attenersi alle norme statutarie, ai regolamenti adottati e alla legge.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Elenco dei reati

Art. 171, comma 1 lett. a bis) Legge 633/41

Chiunque metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171, comma 3 Legge 633/41

I reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaborare o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Art. 171 bis Legge 633/41

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il rimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.

Art. 171 ter Legge 633/41

La disposizione si applica a chiunque a fini di lucro:

- abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi

supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.

Art. 171 quater L. 633/41

La disposizione si applica a chiunque abusivamente ed a fini di lucro:

- a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
- b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.

Art. 171-quinquies L. 633/41

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita.

Art. 171 septies Legge 633/41

I produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis qualora, i soggetti summenzionati, non comunichino alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

Art. 171 octies Legge 633/41

Chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Analisi del rischio (comune a tutti i reati in materia di violazione del diritto d'autore)

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio-alto	Utilizzo delle postazioni PC e del sito internet del Nuovo IMAIE Fondi ai sensi dell'art. 7 L. 93/92	Rispetto del DPS in merito ai collegamenti a Internet. Divieto di installazione diretta sul personal computer di programmi di duplicazione o asportazione di programmi installati, salvo espressa autorizzazione dei preposti. Divieto di fare uso per esigenze personali dei computer dei fax delle stampanti e delle fotocopiatrici aziendali. Divieto di a) effettuare il download di software o di files musicali né la tenuta di files nella rete interna che

		<p>non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui adibiti:</p> <p>b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete né così corrispondere con gli utenti dei servizi educativi formativi o socio assistenziali senza l'autorizzazione degli esercenti la potestà sugli utenti minorenni; c) inviare messaggi di posta elettronica dalle postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica neppure ricorrendo a sistemi di web mail; d) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull'utilizzo della posta elettronica e di Internet che l'ente possa effettuare in conformità alla legge anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi singoli dispositivi e postazioni; e) compiere atti diretti ad impedire la continuità dell'attività lavorativa mediante l'utilizzo della posta elettronica e di Internet in caso di loro assenza; f) utilizzare la posta elettronica ed internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento o la fatturazione a loro carico.</p>
--	--	--

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Elenco dei reati

Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen.)

L'art. 416 c.p. presenta i seguenti caratteri:

- (i) l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei reati concretamente programmati;
- (ii) l'esistenza di un programma criminoso volto alla commissione di una pluralità indeterminata di reati;
- (iii) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi prefissati.

Trattandosi di un reato di pericolo, ai fini dell'integrazione del delitto non è necessaria la consumazione dei reati-fine che l'associazione si prefigge, ma è sufficiente l'accordo formatosi per l'attuazione di un programma criminoso realizzabile in un tempo relativamente prossimo. La fattispecie può realizzarsi sia all'interno dell'ente (anche nell'ipotesi che lo stesso si configuri quale schermo all'associazione) sia all'esterno dello stesso.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso di sequestro di persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

Vedi stessa voce dei reati transnazionali

Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2 lett.) a c.p.p.)

Il reato si configura nel caso di delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio - basso	Tutti i processi amministrativi dell'Istituto. Regolamento elettorale	Obbligo di attenersi alle norme statutarie, ai regolamenti adottati e alla legge.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Elenco dei reati

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto. L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con: violenza (coazione fisica o morale); minaccia; offerta di denaro o di altra utilità; promessa di denaro o di altra utilità. Infine, affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
<p>Medio (data la natura e l'ampiezza delle attività di Nuovo IMAIE l'esistenza di contenzioso è una situazione ricorrente)</p>	<p>Svolgimento di processi civili e penali.</p>	<p>Tutti gli addetti di Nuovo IMAIE devono rispettare le prescrizioni contenute dal codice etico in merito ai rapporti dei pubblici funzionari. L'OdV, vigilerà sul rispetto di tali regole. Il codice etico verrà trasmesso e sottoscritto per accettazione da tutti i consulenti di Nuovo IMAIE compresi gli avvocati.</p>

ALLEGATO C)**STRUTTURA AZIENDALE
ELENCO PROCEDURE E REGOLAMENTI**

- III -

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Nuovo IMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori Via Piave, 66 – 00187 Roma

FIGURE IN POSIZIONE FORMALE APICALE

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Direttore Generale

FIGURE IN POSIZIONE DI FATTO APICALE

Componenti del Consiglio di Amministrazione
Componenti del Comitato di Settore

FIGURE IN POSIZIONE DI PREPOSIZIONE

Segreteria di Direzione Generale
Segreteria di Presidenza
Area Amministrativa: Responsabile Area, Responsabili Uffici
Area Tecnica: Responsabile Area, Responsabili Uffici
Area Servizi: Responsabile Area, Responsabili Uffici
Ufficio Affari Giuridici e Istituzionali: Responsabile Ufficio

PROCEDURE FORMALI – REGOLAMENTI INTERNI

All'atto dell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono state adottate, ne sono parte integrante, e sono efficaci all'interno della struttura gestionale del Nuovo IMAIE le seguenti procedure:

1. Regolamenti iscrizione
 - a. Procedure uffici
2. Regolamento ripartizione
 - a. Procedure uffici
3. Regolamento personale dipendente
 - a. Ordini di Servizio
 - b. Organigramma corredato di funzioni
4. Codice Etico
5. Documento Programmatico sulla sicurezza
6. Documento Valutazione rischi
7. Procedure Area Amministrativa
8. Procedure Area Tecnica
9. Procedure Area Servizi



10. Procedure Ufficio Affari Giuridici Istituzionali
11. Procedure intersettoriali
12. Regolamento elettorale
 - a. Procedure uffici
13. Regolamento Consiglio di Amministrazione
 - a. Procedure uffici
14. Regolamento Comitati Audio e Video
 - a. Procedure uffici

In corso di elaborazione:

15. Regolamento fondi art. 7 L. 93/92
 - a. Procedure uffici
16. Carta dei Servizi
17. Regolamento Assemblea dei delegati
 - a. Procedure uffici
18. Regolamento Collegio dei Probiviri
 - a. Procedure uffici
19. Certificazione di qualità
20. Regolamento sulla trasparenza degli atti
21. Regolamento Amministrativo
 - a. Procedure uffici